

Regione Lazio

Leggi Regionali

Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17

Legge di Stabilità regionale 2017

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
p r o m u l g a

la seguente legge:

Art. 1

(Leggi regionali di spesa e misure di controllo della spesa regionale)

1. Alla presente legge sono allegati:
 - a) l'elenco delle leggi regionali di spesa vigenti suddivise per missioni e programmi, con esclusione di quelle di cui alla lettera b), con l'indicazione dei relativi stanziamenti a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019, in conformità al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche (Allegato A);
 - b) l'elenco delle leggi regionali di spesa approvate nel corso della X legislatura, con l'indicazione per ciascuna legge del relativo stanziamento ed eventualmente del carattere continuativo degli oneri recati a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019 (Allegato B).
2. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche, ciascuna legge regionale che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa.

Art. 2

(Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2005"), per gli anni d'imposta 2017 e 2018 la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle

persone fisiche (IRPEF), prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo al pagamento dei debiti della Regione, è rideterminata nelle seguenti misure:

Scaglioni di reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF	Aliquota
fino a 15.000 euro	Nessuna maggiorazione
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	1,00%
oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro	1,20%
oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro	1,50%
oltre 75.000 euro	1,60%

2. Per gli anni di imposta 2017 e 2018 non trova applicazione la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al comma 1 nei confronti dei soggetti:

- a) con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 35.000,00 euro;
- b) con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La soglia di reddito imponibile di cui alla presente lettera è innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo;
- c) con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del d.p.r. 917/1986, aventi fiscalmente a carico uno o più figli portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro;
- d) ultrasessantenni portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della l. 104/1992 appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 50.000,00 euro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante il "Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale", iscritto nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria e di provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", la cui dotazione finanziaria è determinata, ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2014) e successive modifiche e nel rispetto di quanto ivi previsto, per gli anni 2017 e 2018, in 323.918.746,00 euro, di cui 1.339.594,00 euro derivanti dalle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità del bilancio regionale 2017 – 2019, nel programma 01 "Fondo di riserva" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".

Art. 3 **(Disposizioni varie)**

1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, ai comuni che partecipano all'accertamento fiscale dei tributi regionali è attribuita una quota pari al 60 per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo a valere sui tributi regionali.
2. La partecipazione di cui al comma 1 si sostanzia nella trasmissione alla Regione o ai soggetti incaricati della gestione dei tributi regionali, da parte dell'amministrazione comunale, per mezzo dei soggetti preposti all'accertamento tributario, di segnalazioni qualificate di atti, fatti e negozi che manifestino immediatamente e oggettivamente, senza la necessità di ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi da parte di soggetti passivi di tributi regionali.
3. La partecipazione di cui al comma 1 si realizza a seguito dell'adesione del comune, singolo o in forma associata, ad una convenzione che disciplina le modalità attuative della collaborazione con la Regione.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, che si avvale, previa intesa, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, la Giunta regionale, sentita l'omologa commissione consiliare, approva:
 - a) lo schema tipo della convenzione di cui al comma 3;
 - b) le linee guida per favorire la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui ai commi da 1 a 3.
5. Il trattamento e la comunicazione dei dati e delle notizie derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono effettuati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche.
6. Le maggiori entrate, attese per l'anno 2017 in euro 500.000,00, per l'anno 2018 in euro 1.000.000,00 e per l'anno 2019 in euro 2.000.000,00, sono iscritte nella tipologia 101, "Imposte, tasse e proventi assimilati" del titolo 1, "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa". Le maggiori uscite, quantificate per l'anno 2017 in euro 300.000,00, per l'anno 2018 in euro 600.000,00 e per l'anno 2019 in euro 1.200.000,00, sono iscritte nel programma 04, "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" della missione 01, "Servizi istituzionali, generali e di gestione".
7. Al fine di valutare l'efficacia delle misure adottate ai sensi dei commi da 1 a 5, la struttura regionale competente trasmette annualmente alla commissione regionale competente in materia di bilancio una relazione recante:
 - a) l'elenco dei comuni che hanno aderito alla convenzione di cui al comma 3;
 - b) la ricognizione delle azioni per il contrasto all'evasione fiscale poste in atto;
 - c) l'indicazione delle maggiori entrate accertate e riscosse.
8. I dati di cui al comma 5 sono inseriti nei sistemi informativi regionali e trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla normativa medesima attraverso sistemi di elaborazione che consentono di individuare i soli soggetti che possiedono i requisiti previsti per l'esecuzione dei controlli fiscali.
9. Alla legge regionale 10 settembre 1998, n. 42 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è abrogata;
- b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis

(Modalità di ammissione al pagamento del tributo in misura ridotta)

1. Ai fini dell'ammissione al pagamento del tributo in misura ridotta ai sensi dell'articolo 4, commi 5, 6 e 7, i soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, presentano alla Regione, con cadenza trimestrale, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, ed una perizia giurata da parte di un professionista abilitato esperto in ambito ambientale in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa statale e regionale vigente, ai quantitativi ed alle caratteristiche qualitative degli scarti, delle frazioni secche di sopravaglio di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché dei fanghi, anche palabili.
 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono definiti i termini e le modalità procedurali per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 e per lo svolgimento delle relative verifiche da parte delle strutture regionali competenti.”;
 - c) l'articolo 11 è abrogato;
 - d) al comma 1 dell'articolo 12 sono abrogate, in fine, le seguenti parole: “, al netto della quota spettante alle province”;
 - e) il comma 2 dell'articolo 15 è abrogato.
10. All'articolo 40 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), il comma 2.1 è sostituito dal seguente:
 “2.1. Il Consiglio direttivo è composto dal presidente e da altri quattro membri, scelti tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attività nel campo della protezione dell'ambiente con comprovata esperienza di gestione ed adeguato curriculum nominati dal Presidente della Regione, così designati:
- a) uno, con funzioni di presidente, dal Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, dello Statuto, sentito l'Assessore competente in materia di ambiente;
 - b) due da Roma capitale, sentite le organizzazioni agricole ed ambientaliste;
 - c) due dal Consiglio regionale, con voto limitato, previa audizione nella commissione consiliare competente in materia delle organizzazioni agricole ed ambientaliste.”.
11. Al fine di valorizzare le risorse naturali esistenti nel territorio della Regione e di incentivare un uso sostenibile delle acque minerali naturali e di sorgente, attraverso il contenimento della dispersione delle acque emunte, dopo il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo a disposizioni in materia di acque minerali naturali e di sorgente, sono inseriti i seguenti:
 “6 bis. Per gli stabilimenti che imbottigliano acque minerali e di sorgente, l'importo determinato ai sensi del comma 6, lettera a):
- a) è ridotto del 10 per cento per i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente che

nell'anno abbiano destinato all'imbottigliamento almeno l'85 per cento del totale dell'acqua emunta nel medesimo anno;

b) è aumentato del 10 per cento per i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente che nell'anno abbiano destinato all'imbottigliamento meno dell'80 per cento del totale dell'acqua emunta nel medesimo anno.

6 ter. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle misure di cui al comma 6 bis, lettera b), i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente, nei primi tre anni di attività. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, la predetta deliberazione prevede, tra l'altro, l'esclusione dei quantitativi di acque minerali naturali e di sorgente utilizzate, sulla base di norme concessorie e di usi e consuetudini locali, a garanzia di approvvigionamenti pubblici.

6 quater. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico, sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 6bis.

6 quinquies. Alla copertura delle minori entrate di cui al comma 6 bis, valutate in euro 45.000,00 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante le risorse iscritte, a valere sul bilancio regionale 2017-2019, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti".

12. Dal 30 settembre 2017 l'Agenzia regionale per la mobilità (A.RE.MOL) cessa le proprie attività, che sono affidate ad altra società regionale con apposito provvedimento legislativo.
13. La Regione, sulla base dei principi contenuti nelle Comunicazioni della Commissione Europea COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa "uno Small Business Act" per l'Europa) e COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011 (Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa), nonché in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese) e di cui all'articolo 14, comma 5 bis della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) e successive modifiche, favorisce la crescita economica e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), attraverso:
 - a) l'adozione del Test MPMI;
 - b) l'istituzione del Garante regionale per le MPMI.
14. Nell'ambito della procedura di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), disciplinata all'articolo 71 quater del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale), previa consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle MPMI, è introdotto il Test MPMI, quale procedura di valutazione ex ante.
15. Nell'ambito del sistema organizzativo della Giunta regionale, è istituito il Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese, di seguito denominato Garante, che assicura il raccordo tra il tessuto imprenditoriale del territorio regionale e le istituzioni per l'attuazione dei principi dello "Small Business Act" di cui al comma 13. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia

di sviluppo economico, previo parere della commissione consiliare competente, tra i dirigenti delle strutture organizzative della Giunta regionale che, in base al proprio curriculum vitae, comprovino il possesso di una elevata professionalità adeguata al ruolo e svolge le proprie funzioni, senza percepire alcun compenso aggiuntivo, con il supporto di una apposita struttura istituita ai sensi della normativa vigente.

16. La Giunta regionale assicura la formazione del personale delle strutture competenti all'effettuazione del Test MPMI, nonché del personale delle strutture preposte al coordinamento e al supporto normativo.
17. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico, e le organizzazioni datoriali e sociali firmatarie del patto per il lavoro e per lo sviluppo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto con il quale, in particolare:
 - a) stabilisce le procedure e le modalità per l'effettuazione del Test MPMI ed approva il relativo modello operativo;
 - b) individua le funzioni e i compiti spettanti al Garante nonché i criteri per la nomina dello stesso.
18. Il Garante presenta una relazione semestrale in merito all'attività svolta alla commissione consiliare competente in materia di agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico.
19. Agli oneri derivanti dalla costituzione della struttura a supporto dell'attività del Garante regionale per le MPMI si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività" di un'apposita voce di spesa denominata: "Spese per il funzionamento della struttura a supporto dell'attività del Garante regionale per le MPMI", con una dotazione finanziaria pari a 50.000,00 euro per ciascuna annualità 2017-2019, derivante dalle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità del bilancio regionale 2017-2019, nel programma 01 "Fondo di riserva" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".
20. Al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale regionale in possesso del profilo professionale di autista, appartenente ai ruoli della Giunta e del Consiglio regionali, è assegnato ad una struttura denominata "autoparco regionale", nell'ambito delle strutture di diretta collaborazione di cui all'articolo 12 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, i cui contingenti vengono conseguentemente adeguati.
21. Fermi restando i vincoli posti dal legislatore statale per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, il personale di cui al comma 20 è destinato all'utilizzo delle autovetture di servizio assegnate, ad uso esclusivo e non esclusivo, per il trasporto, per fini istituzionali e di servizio, degli organi e delle strutture della Giunta e del Consiglio regionale.

22. Alla lettera a) del comma 3, dell'articolo 12, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale dopo le parole: "della Segreteria della Giunta) sono aggiunte le seguenti: "nonché dell'autoparco regionale".
23. Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dirigenziale e non, a decorrere dagli accordi negoziali relativi all'anno 2016, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni e autonomie locali e dell'Area II della dirigenza, le risorse stabili del "Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza" di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, sono ulteriormente ridotte del dieci per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente" di cui all'articolo 15 del CCNL del 1 aprile 1999, come integrato dall'articolo 4 del CCNL 5 ottobre 2001 comparto Regioni e autonomie locali.
24. Le disposizioni di cui al comma 23 si applicano al personale della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli enti regionali.
25. Al fine di incrementare l'offerta di sport sul territorio regionale, a beneficio della domanda da parte della cittadinanza e dell'occupazione nello specifico settore, si ritiene opportuno favorire l'utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi all'aperto anche nel periodo invernale.
26. Nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia sono consentite opere removibili, dirette a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e stagionali per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive, destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque, entro un termine non superiore ad otto mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture.
27. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, l'esecuzione delle opere di cui al comma 26, è subordinata alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La mancata rimozione delle opere entro il termine di cui al comma 26 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44 del d.p.r. 380/2001.
28. Ai sensi dell'articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), gli enti del servizio sanitario regionale, individuati in base al comma 525 della medesima legge, fatte salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, sono obbligati a presentare e attuare il piano di rientro.
29. La direzione regionale competente in materia di salute trasmette alla commissione consiliare competente in materia di sanità, con cadenza trimestrale, una relazione relativa allo stato di attuazione del piano di rientro adottato da parte di ciascun ente di cui al comma 28.
30. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio di elisoccorso presso la base di Viterbo è garantito nell'arco delle ventiquattro ore.

31. La Regione contribuisce alle spese sostenute per l'acquisto di libri dagli studenti universitari iscritti alle università pubbliche con reddito ISEE non superiore ad euro 10.632,93 che frequentano corsi universitari, corsi di aggiornamento e master dell'università.
32. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 31, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017-2019, si provvede mediante le risorse iscritte, a legislazione vigente, a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE).
33. La Regione contribuisce alle spese sostenute per l'apprendimento e la conoscenza delle lingue da parte dei soggetti di età non superiore a trentacinque anni, attraverso l'erogazione di borse di studio destinate agli studenti universitari residenti ovvero domiciliati nel Lazio destinate alla partecipazione a corsi di lingua straniera.
34. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'attribuzione delle borse di studio di cui al comma 33.
35. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 33, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017-2019, si provvede mediante le risorse iscritte, a legislazione vigente, a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE).
36. Per l'anno 2017 una somma pari a euro 80.000 è destinata a favorire la nascita di collaborazioni con università estere, professori e ricercatori esteri al fine di promuovere la ricerca nel Lazio ed in Italia.
37. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e le modalità per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 36.
38. Agli oneri di cui al comma 36, quantificati in euro 80.000,00 per l'esercizio 2017, si provvede mediante l'integrazione per il suddetto importo, a valere sull'annualità 2017 del programma 04 "Istruzione universitaria" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" e la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, del programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".
39. La Regione intende favorire la nascita in appositi spazi attrezzati per nuove comunità professionali destinate a "*coworker*" o "*nomadworker*" e a startup innovative e creative attraverso l'erogazione di risorse a favore di Laziodisu per l'individuazione delle residenze universitarie disponibili a:
 - a) concedere in uso gratuito spazi disponibili da destinare ad attività di "*coworking*";
 - b) impiegare le risorse previste per l'allestimento di spazi inutilizzati o sottoutilizzati da destinare ad accogliere esperienze di "*coworking*" e per la loro gestione e funzionamento.
40. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dal comma 39.
41. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 39, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017-2019, si provvede mediante le risorse iscritte, a legislazione vigente, a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE).
42. La Regione sostiene gli studenti dei nuclei familiari economicamente svantaggiati, immatricolati ed iscritti ai corsi di studio presso le università e gli istituti universitari previsti dalla normativa statale vigente, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con sede legale nella Regione.

43. Ai fini di cui al comma 42, agli studenti che non siano esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, è concesso un contributo nella misura di 140 euro destinato a sostenere il percorso degli studi universitari degli studenti che abbiano un reddito ISEE non superiore a 10.632,93 euro e che siano in regola con gli esami.
44. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione, verifica e revoca dei contributi, nonché l'entità e le specifiche destinazioni degli stessi.
45. Agli oneri di cui ai commi da 42 a 44, quantificati in euro 380.000 per ciascuno degli esercizi 2017-2019, si provvede mediante l'integrazione per il suddetto importo, a valere su ciascuna annualità del triennio 2017-2019, del programma 04 "Istruzione universitaria" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" e la corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, del programma 01 "Fondo di riserva" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".
46. La Regione conferisce annualmente il titolo di "Città della Cultura della Regione Lazio" (di seguito anche Titolo) ai comuni, in forma singola o associata purché contigui territorialmente, e alle unioni di comuni. Il riconoscimento del Titolo premia un programma di progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale regionale, anche al fine di promuovere la crescita del turismo e degli investimenti nel territorio.
47. Il conferimento del Titolo si propone i seguenti obiettivi:
 - a) stimolare le città a considerare lo sviluppo culturale quale elemento essenziale della crescita economica e della coesione sociale della propria comunità;
 - b) valorizzare i beni culturali e paesaggistici;
 - c) promuovere lo sviluppo di imprenditoria nel settore culturale e creativo;
 - d) migliorare l'offerta culturale;
 - e) incrementare i servizi rivolti ai turisti;
 - f) favorire processi di rigenerazione e riqualificazione urbana e dei territori;
 - g) promuovere una cultura della progettazione integrata e della pianificazione strategica.
48. La Regione, per la realizzazione del programma di cui al comma 46, concede contributi, nel rispetto dell'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge, e successive modifiche.
49. Il Titolo è conferito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura.
50. Le candidature sono valutate da una Commissione composta da tre esperti individuati sulla base di comprovata competenza nel settore della cultura e della valorizzazione territoriale e turistica. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione ed operano a titolo gratuito. Gli stessi non devono aver avuto alcun rapporto di collaborazione, nei due anni antecedenti la costituzione della commissione stessa, con i comuni che hanno presentato domanda di candidatura e non devono trovarsi in alcuna situazione di conflitto d'interesse rispetto ai comuni stessi.
51. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce, con regolamento, le modalità di presentazione delle candidature, i

criteri per il conferimento del Titolo, i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 48, le modalità di designazione dei componenti della commissione di valutazione di cui al comma 50 nonché le modalità di funzionamento della stessa.

52. Agli oneri derivanti dai commi 46 a 51 si provvede mediante l'incremento di euro 100.000,00, per l'anno 2017, del programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" e la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse già destinate alla copertura degli interventi di cui all'articolo 2, commi da 4 a 7, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2015), iscritte nel programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività". A decorrere dall'anno 2018 si provvede nell'ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi.
53. In deroga a quanto disposto dall'articolo 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo alla rateizzazione dei debiti tributari ed extratributari, e successive modifiche, in riferimento alla rateizzazione ordinaria dei debiti extratributari di importo superiore ad euro 50 mila, la Regione, previo parere dell'Avvocatura regionale, può stipulare, con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, atti transattivi relativi alla rateizzazione dei crediti vantati nei confronti degli stessi, a qualsiasi titolo, ivi compresi i crediti derivanti da una sentenza passata in giudicato o quelli per i quali sia stata avviata una procedura esecutiva, ad esclusione dei crediti di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.
54. Gli atti transattivi di cui al comma 53 prevedono una rateizzazione semestrale, a rate costanti e di durata massima fino a dieci anni, calcolata al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, relativo all'incasso dei crediti vantati dalla Regione, si applicano solo in caso di omesso pagamento da parte del debitore.
55. L'adesione da parte delle amministrazioni di cui al comma 53 agli atti transattivi previsti dal medesimo comma presuppone la rinuncia da parte delle stesse alle controversie pendenti, aventi ad oggetto i debiti per i quali è richiesta la rateizzazione.
56. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 8/2010 è aggiunto il seguente: "2bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione in presenza di controversie pendenti, aventi ad oggetto i debiti per i quali opera l'istituto della compensazione."
57. Al comma 3, dell'articolo 9 della legge regionale 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica) e successive modifiche le parole: "nei termini di cui alla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile e valgono per l'esercizio finanziario corrente".

58. All'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a locali, botteghe e attività storiche, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole: "artigianato o miste" sono inserite le seguenti: "anche esercitate su suolo pubblico";
 - b) all'inizio del comma 4 sono inserite le seguenti parole: "Fermo restando il riconoscimento delle attività storiche svolte dai cosiddetti urtisti, che operano su area pubblica da almeno cinquant'anni, previa presentazione di comprovante documentazione,".
59. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 12/2016, relativo ad interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo, le parole: "10 novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "10 novembre 2017".
60. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo le parole: "istituisce" sono inserite le seguenti: "in via sperimentale";
 - b) dopo le parole: "fondo speciale per i comuni" sono aggiunte le seguenti: "nell'ambito del distretto socio sanitario, con esclusione della Città metropolitana di Roma capitale";
 - c) le parole: "sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali" sono soppresse.
61. All'articolo 7 della legge regionale 14 gennaio 2005, n. 4 (Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole "prodotti non alimentari e pastigliaggi confezionati" sono sostituite dalle seguenti: "pastigliaggi confezionati e prodotti alimentari e non alimentari nel rispetto dei requisiti igienico sanitari.";
 - b) al comma 2 le parole "al 25" sono sostituite dalle seguenti: "al 40".
62. Alla legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 (Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole: "l'Assessorato competente in materia di sanità" sono sostituite dalle seguenti: "il Consiglio regionale";
 - b) al comma 1 dell'articolo 3 le parole: "della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "del Consiglio regionale";
 - c) al comma 3 dell'articolo 3 le parole: "regionale competente in materia di salute mentale" sono sostituite dalle seguenti: "del Consiglio regionale";
 - d) al comma 6 dell'articolo 3 le parole: "La Regione, tramite l'assessorato competente in materia di sanità," sono sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio regionale";
 - e) dopo il comma 1 dell'articolo 4 bis è aggiunto il seguente:
"1 bis. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività della Consulta, valutati in euro 100.000,00 a decorrere dal 2017, si provvede nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento del Consiglio regionale, iscritte nel programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" del bilancio regionale 2017 – 2019.".
63. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo all'ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide a livello regionale, le parole: "su apposite contabilità speciali fruttifere aperte dalla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "su appositi sotto-conti aperti presso l'istituto tesoriere della Regione".
64. Alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 55, comma 4 le parole: "Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 7";
 - b) all'articolo 55, comma 7 le parole: "con popolazione inferiore a duemila abitanti," sono soppresse;
 - c) all'articolo 55, comma 9, dopo le parole "commi 6 e 7" sono inserite le seguenti: ", nonché quelli di cui all'articolo 57, comma 3,";
 - d) all'articolo 57, comma 2, lettera a), le parole: "la demolizione e ricostruzione anche con sagoma diversa e la delocalizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "la demolizione e ricostruzione con sagoma diversa ed eventuale delocalizzazione";
 - e) all'articolo 57, comma 2, lettere b), c) e d) le parole: "comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";
 - f) all'articolo 57, comma 6, dopo le parole: "dalle organizzazioni professionali del settore agricolo" sono inserite le seguenti: ", dagli ordini e dai collegi professionali del settore agricolo";
 - g) all'articolo 57, comma 8, lettere b) e c) la parola: "agricola" è sostituita con la parola "rurale";
 - h) all'articolo 57 bis, comma 1, lettera b) le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";
 - i) all'articolo 57bis, comma 4, lettera b) le parole: "comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";
 - j) all'articolo 58, comma 2 le parole: "dell'articolo 55" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 57, comma 3".
65. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, con propria deliberazione, aggiorna l'Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 1999, n. 2649 (Linee guida e documentazione per l'indagine geologica e vegetazionale. Estensione dell'applicabilità della legge 2 febbraio 1974, n. 64 ai comuni individuati tra quelli ad alto rischio sismico in base all'ordinanza n. 2788 del 12 giugno 1998 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile) mediante l'inserimento delle figure di "Agrotecnici e Agrotecnici laureati" tra i professionisti idonei alla sottoscrizione dei documenti di tipo vegetazionale.
66. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relative all'organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Lazio, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.
67. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche è sostituito dal seguente:
 "3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge, e successive modifiche, le domande presentate dai soggetti pubblici e privati per l'ammissione ai benefici e alle utilità comunque denominate, previsti al comma 2, devono essere presentate entro il 30 giugno e valgono per l'esercizio finanziario successivo. Entro il 30 ottobre la direzione regionale competente in materia di cultura pubblica l'elenco dei soggetti ammissibili a contributo. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio preventivo dell'anno di riferimento e del programma operativo, si procede alla ripartizione delle risorse tra i progetti ritenuti ammissibili."

68. Le domande di cui all'articolo 15 della l.r. 15/2014, relative agli interventi da realizzare nel corso dell'anno 2017, devono essere presentate, a seguito di apposito avviso pubblico sul Bollettino ufficiale della Regione, dalla Direzione competente in materia di cultura, con le modalità e i termini ivi stabiliti. Le domande decadute per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, della l.r. 12/2016, possono essere confermate, entro il termine stabilito dall'avviso, mediante la stessa piattaforma GeCoWEB.
69. Al comma 4, dell'articolo 5 della l.r. n. 6/2016 le parole da "con votazioni" fino a "il presidente e" sono soppresse.
70. Alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 dell'articolo 11 è abrogato;
 - b) all'alinea del comma 1 dell'articolo 16 bis le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1 bis";
 - c) al comma 4bis dell'articolo 37 dopo le parole "integrativo (CCDI)" sono inserite le seguenti: "vigente alla data del 31 dicembre 2015".
71. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche le parole: "Dell'avvenuta formazione del silenzio assenso è data notizia al pubblico mediante l'affissione all'albo pretorio della suddetta dichiarazione asseverata nei successivi trenta giorni dalla data di protocollazione e per un periodo di trenta giorni." sono sostituite dalle seguenti: "Entro i successivi trenta giorni l'amministrazione competente, su richiesta dell'interessato, deve provvedere ad inviare il calcolo del conguaglio dell'oblazione e degli oneri concessori dovuti a saldo."
72. Il comma 3 dell'articolo 5bis, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizione per l'esercizio del trasporto pubblico locale non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici locali e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso di mancata intesa tra i comuni interessati ai sensi del comma 2, da approvarsi entro il 31 marzo 2017, si applica l'articolo 130, comma 2, lettera h), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. Al fine di garantire l'effettiva operatività degli autoservizi pubblici non di linea del bacino comprensoriale, a partire dal 1 aprile 2017, in via provvisoria e fino all'approvazione dell'intesa di cui al comma 2, gli enti gestori dei porti o degli aeroporti consentono l'impiego delle infrastrutture utilizzabili indicandone le modalità ed i criteri per l'accesso, ai titolari di licenze di taxi e delle autorizzazioni di noleggio autovettura con conducente dei comuni del bacino comprensoriale."
73. Al comma 5 dell'articolo 37 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, dopo le parole: "delle strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: "Al personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti che svolge attività presso i gruppi consiliari con il limite di un'unità per gruppo si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico;

la relativa spesa resta a carico del Consiglio regionale al di fuori del budget previsto dall'articolo 14 della legge regionale 28 giugno 2013 n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione).

74. All'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 6, dopo le parole: “una somma che deve essere ridotta fino all’ottanta per cento del valore del terreno ulteriormente ridotto ad 1/3.” sono aggiunte le seguenti: “Nel caso in cui la richiesta pervenga da un acquirente di una sola unità immobiliare, rispetto al complesso edilizio a cui appartiene, la somma da corrispondere a titolo conciliativo è determinata in base ai millesimi di proprietà condominiale. La predetta norma si applica, altresì, a coloro che rientrano nell’ipotesi di cui al comma 7 bis.”;
 - b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8 bis. Qualora l’alienazione delle terre di proprietà collettiva di uso civico non avvenga ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, esercita il potere sostitutivo, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 49 dello Statuto, mediante le proprie strutture ovvero mediante la nomina di un commissario ad acta che non benefici di trattamenti di quiescenza, fermo restando che le spese relative restano a carico dell’ente interessato. L’ente può comunque adempiere autonomamente fino all’effettiva adozione dell’atto sostitutivo.”.
75. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, le parole: “Entro il 14 febbraio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 14 febbraio 2018”.
76. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio);
 - b) la legge regionale 29 luglio 2011, n. 8 (Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa);
 - c) il regolamento regionale 20 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 29 luglio 2011, n. 8 “Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa”).
77. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo a disposizioni di riordino delle funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province, è abrogata.
78. Alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la lettera u) del comma 2 dell'articolo 33 è inserita la seguente:

“u bis) promuove le iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, programma la rete degli interventi, realizza, finanzia e coordina i servizi preposti alla tutela e alla protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato e i comuni,

in conformità alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna). Al fine di organizzare la rete dei servizi di cui alla presente lettera la Regione si dota, altresì, di un apposito strumento di coordinamento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;";

b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 è abrogata.

79. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38), concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e del regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e successive modifiche, sostiene e favorisce la sottoscrizione di assicurazioni agricole agevolate secondo i criteri di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 dicembre 2015 (Approvazione del Piano assicurativo agricolo - anno 2016), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 1 marzo 2016, n. 50 e successive modifiche, per gli agricoltori anche attraverso incentivi economici a copertura dei premi assicurativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

80. Alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole: "all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse" sono sostituite dalle seguenti: "alle attività agricole aziendali così come indicato al comma 2, dell'articolo 4. Per attività agricole aziendali si intendono:

a) le attività agricole denominate "tradizionali" quali la coltivazione del fondo, la zootecnia, l'itticoltura e la silvi-coltura come specificato all'articolo 2135 del codice civile e dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche, eseguite anche con le moderne modalità tecniche disponibili;

b) le attività connesse con le attività agricole tradizionali denominate "multifunzionali" come specificato dall'articolo 2135 c.c., dal d.lgs. 228/2001 e dall'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni in materia di agriturismo e turismo rurale;

b) all'articolo 9:

1) alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole: "delle attività agrituristiche";

2) al comma 1 della lettera a), le parole: "ed al turismo rurale" sono soppresse;

c) al comma 5 dell'articolo 11 le parole: "e le province" sono soppresse;

d) il Capo III è abrogato.

81. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 relativo all'istituzione della Riserva naturale della "Sughereta di Pomezia", è sostituito dal seguente:

"4. La Riserva, che ricade interamente nel Comune di Pomezia, è delimitata dai confini riportati nella cartografia amministrativa e catastale in scala 1:10.000, di cui agli allegati A e B, parte integrante della presente

- disposizione e presenta la perimetrazione descritta nell'allegato C, parte integrante della presente disposizione.”.
82. Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17, concernente la disciplina organica in materia di cave e torbiere, dopo le parole: “attività estrattive” sono aggiunte le seguenti: “, nonché i criteri per la delimitazione degli stessi in poli estrattivi di interesse regionale, delimitati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, e poli estrattivi di interesse della Città metropolitana o provinciale, delimitati dagli enti di area vasta con proprio provvedimento.”.
 83. Le risorse dei fondi dell'Unione europea (UE), previsti dai regolamenti dell'Unione europea, destinati a finanziare gli oneri accessori del personale dipendente della Regione, gravanti sul “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente”, integrano il medesimo Fondo ai sensi e nel rispetto dell'articolo 15, comma 1, lettera k), del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, come integrato dall'articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001.
 84. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispongono, tra l'altro, l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione, e in attuazione delle iniziative di razionalizzazione intraprese dalla Regione, la legge regionale 13 agosto 2011, n. 15 (Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale denominata Lazio Ambiente S.p.A.) è così modificata:
 - a) all'articolo 1, comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole “a totale partecipazione pubblica”;
 - b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole “e successivamente non meno del 51 per cento del capitale sociale” sono soppresse;
 - c) il comma 2, dell'articolo 2 è abrogato dalla data di perfezionamento della procedura di alienazione di cui al comma 85.
 85. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, sentita la competente commissione consiliare, un piano nell'ambito del quale siano definite:
 - a) le procedure per la chiusura della discarica di Colle Fagiolaro all'esaurimento della capienza residua e comunque non oltre un triennio;
 - b) le caratteristiche dell'intervento di ristrutturazione dell'attuale impianto finalizzato a coprire il fabbisogno territoriale residuo a fronte dell'aumento della quota di raccolta differenziata e tale da assicurare, anche attraverso l'introduzione di specifici sistemi di rilevamento e comunicazione di dati, la massima tutela della salute e salvaguardia dell'ambiente;
 - c) le modalità previste per la salvaguardia dei livelli occupazionali del personale attualmente impegnato nei servizi e negli impianti.
 86. La Regione, per il tramite dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), esercita le attività di vigilanza, controllo e accertamento tecnico di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 relativamente alle attività svolte da Lazio Ambiente S.p.A..
 87. Alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) è apportata la seguente modifica: all'articolo 2, comma 1, lettera b) le parole: “intervenga

il rilascio del titolo edilizio in sanatoria entro il termine di cui all'articolo 6, comma 4 ovvero entro il medesimo termine" sono sostituite dalle seguenti: "sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria ovvero".

88. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio 2017, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge in materia di rigenerazione urbana.
89. Nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della proposta di legge di cui al comma 88, il termine del "31 gennaio 2017" contenuto nella l.r. n. 21/2009 è prorogato fino all'approvazione della stessa e comunque non oltre il 1 giugno 2017.
90. Dopo la lettera b-bis) dell'articolo 18 ter della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche è inserita la seguente: "b-ter) previo parere preventivo e vincolante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono consentite la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse;"
91. Dopo il comma 9-ter dell'articolo 3-ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e successive modifiche è aggiunto il seguente: "9-quater. Entro il termine di cui all'articolo 6, comma 4, è possibile presentare proposte da parte di soggetti proponenti, selezionati a seguito di procedure di evidenza pubblica, di interventi volti alla riqualificazione urbana i cui piani attuativi siano stati approvati entro il termine di cui al comma 3 ma che ancora non hanno titolo per richiedere il permesso di costruire ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) e successive modifiche. Il rilascio del permesso di costruire potrà intervenire solo all'ottenimento del predetto titolo.".
92. All'articolo 11 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera d) del comma 1 dopo le parole "enti pubblici" è aggiunto in fine il seguente periodo: "sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto.";
 - c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. Nel caso in cui un componente del nucleo familiare non sia più in possesso del requisito di cui alla lettera c), che rimane obbligatorio per il titolare e il coniuge, e decida di permanere nell'alloggio lo stesso deve privarsi della titolarità dei diritti.";
93. Il numero d'ordine 23 del Titolo III "Turismo e industria alberghiera" della Tabella A "Misura delle tasse sulle concessioni regionali (TCR)", allegata alla legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013), è abrogato.
94. Alla copertura delle minori entrate di cui al comma 93, valutate in 400.000,00 euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante le risorse iscritte, a valere sul bilancio regionale 2017 – 2019, nel programma 01 "Fondo di riserva" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".

95. La Regione promuove il Contratto di fiume, in tale accezione sono da considerarsi anche il contratto di lago, il contratto di costa, il contratto di foce, così come previsto dall'articolo 68 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), quale strumento volontario di programmazione strategica e partecipata, finalizzato alla gestione integrata delle politiche di bacino e sottobacino idrografico, alla tutela, valorizzazione e riqualificazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, alla salvaguardia dal rischio idraulico, alla gestione sostenibile della naturalità e del paesaggio fluviale e del rischio idrogeologico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.
96. La Giunta regionale, attraverso la direzione regionale competente in materia di risorse idriche e difesa del suolo, attiva e coordina tutte le iniziative volte al coinvolgimento degli enti regionali pubblici e privati, delle associazioni di categoria e dei diversi portatori di interesse presenti sul territorio al fine di favorire l'utilizzo degli strumenti di cui al comma 95; la stessa direzione opera, inoltre, al fine di armonizzare l'attuazione e lo sviluppo dei Contratti di fiume in coerenza con gli indirizzi nazionali, procedendo anche alla verifica del raggiungimento di obiettivi e risultati.
97. Agli oneri derivanti dall'applicazione dai commi 95 e 96, si provvede mediante lo stanziamento di risorse pari a 100.000,00 euro per l'anno 2017, a 100.000,00 euro per l'anno 2018 e a 200.000,00 euro per l'anno 2019, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2017-2019, nell'ambito del programma 01 "Difesa del suolo" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".
98. La Regione, in armonia con quanto previsto dall'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) istituisce l'organismo regionale per il capitale naturale, di seguito denominato organismo regionale, al fine di promuovere la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali regionali.
99. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità di designazione dei componenti nonché l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo regionale.
100. L'organismo regionale elabora un rapporto sullo stato del capitale naturale della Regione, da trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno al Presidente della Regione al fine di consentire alla Giunta regionale di considerarlo nell'ambito dell'individuazione degli obiettivi strategici di politica regionale contenuti nel documento di economia e finanza regionale (DEFR). L'organismo regionale promuove inoltre l'adozione di un sistema di contabilità ambientale e la predisposizione del bilancio ambientale.
101. La Regione, al fine di realizzare economie di spesa e favorire gli investimenti strategici, pone in essere un piano di razionalizzazione logistica dei propri uffici avente l'obiettivo di ridurre la spesa corrente per locazioni passive.
102. Gli enti del settore regionale allargato, gli enti strumentali e le società *in house* della Regione pongono in essere un proprio piano di razionalizzazione logistica, con previsione di un contenimento di spesa, al fine di ottimizzare l'amministrazione e la gestione del loro patrimonio; i rispettivi piani, redatti secondo la tempistica e le indicazioni fornite dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla Regione, che può prevedere ulteriori indirizzi ed interventi, al fine di favorire la migliore allocazione delle risorse e nell'ottica di un'ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio.

103. I piani di cui ai commi 101 e 102 debbono conseguire, a partire dalla fine del 2017, un contenimento complessivo dei costi non inferiore a 1 milione di euro.
104. Nelle more del riordino complessivo degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB), in armonia con i principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della l. 8 novembre 2000, n. 328) e successive modifiche e in accordo con quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 relativo a disposizioni transitorie in materia di estinzione delle IPAB, così come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e dal comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo al piano di riordino delle IPAB come sostituito dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, e dal regolamento regionale 25 ottobre 2007, n. 12 (Disciplina del procedimento di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007"), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, fatti comunque salvi gli obblighi di comunicazione delle IPAB di cui all'articolo 3, comma 1 del medesimo regolamento, avvia la ricognizione dei beni immobili di proprietà delle IPAB.
105. Al fine di garantire il processo di riordino di cui al comma 104 e la stabilità patrimoniale e finanziaria degli enti, la Regione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione degli immobili di proprietà delle IPAB, provvede alla nomina di uno o più commissari ad acta per la gestione temporanea degli stessi, i cui oneri economici sono determinati all'atto della nomina e posti a carico degli enti commissariati.
106. Al fine di completare la programmazione negoziata a livello locale ed al fine di consentire agli enti locali di poter introitare gli oneri concessori, tutti i procedimenti iniziati nel territorio della Regione, attraverso lo strumento dei cosiddetti "Patti Territoriali" approvati dal tavolo di concertazione regionale, sono portati a conclusione dai rispettivi comuni territorialmente competenti, anche se scaduti, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
107. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, l'Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con gli Assessori competenti in materia di lavoro ed infrastrutture, predispone un atto di indirizzo programmatico, volto a stabilire criteri e modalità per la procedura di perequazione del personale interessato dall'operazione straordinaria di fusione ed unione delle società Lazio Service SpA e Lait SpA in Lazio Crea SpA al fine di garantire il mantenimento dei livelli retributivi e le professionalità dei lavoratori interessati.
108. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, l'Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con gli Assessori competenti in materia di lavoro, infrastrutture e trasporti, predispone un atto di indirizzo programmatico volto a stabilire criteri e modalità per la procedura di perequazione del personale interessato dall'operazione straordinaria di scissione totale di Cotral patrimonio S.p.A. in Astral S.p.A. al fine di garantire il mantenimento dei livelli retributivi e le professionalità dei lavoratori interessati.

109. Agli eventuali oneri derivanti dalle procedure di cui ai commi 107 e 108 si provvede mediante le risorse stanziare annualmente nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio.
110. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19, relativo all'istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, è inserito il seguente:
"1bis. L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui al presente articolo non si applica per gli impianti di distribuzione di carburante ubicati entro una distanza non superiore a cinquecento metri dal mare, autorizzati al commercio al dettaglio di carburante per autotrazione erogato esclusivamente alle imbarcazioni e ai natanti da diporto."
111. All'articolo 3 della l.r. 19/2011, dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente: "9-bis. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, valutate in euro 35.000,00, si provvede, a decorrere dall'esercizio 2017, mediante le risorse iscritte sul bilancio regionale 2017-2019, nel programma 01 "Fondo di riserva" della missione 20 "Fondi e accantonamenti"."
112. Al comma 22 dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento di bilancio 2011 – 2013), dopo le parole: "lo stato di calamità" sono aggiunte le seguenti: "ad interventi edilizi di nuova costruzione eseguiti dai soci delle cooperative edilizie di cui alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 10 (Interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche) e successive modifiche".
113. La perimetrazione del parco regionale urbano "Monte Orlando", istituito con la legge regionale 22 ottobre 1986, n. 47 (Istituzione del parco regionale urbano "Monte Orlando" nel comune di Gaeta), come modificata dall'articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1996, n. 49 (Approvazione del piano di assetto del Parco regionale urbano «Monte Orlando» nel Comune di Gaeta ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46), è modificata secondo la planimetria allegata (Allegato C), parte integrante della presente legge.
114. Il Piano dell'area naturale protetta, approvato con legge regionale 27 novembre 1996, n. 49 (Approvazione del piano di assetto del Parco regionale urbano «Monte Orlando» nel Comune di Gaeta ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46) e il regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 settembre 2002, n. 121 (Approvazione del Regolamento del Parco regionale Urbano Monte Orlando ai sensi della Legge Regionale 6 Ottobre 1997, n. 29), si adeguano alle disposizioni di cui al comma 113.
115. Al fine di garantire l'efficace svolgimento dell'azione amministrativa, fino alla fine della X legislatura, rientrano tra le strutture di diretta collaborazione del Presidente di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, anche le seguenti strutture, già facenti parte del segretariato generale:
 - a) segreteria operativa;
 - b) ufficio legislativo;
 - c) rapporti con gli enti locali, le Regioni, lo Stato, l'Unione europea;
 - d) struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo;

- e) coordinamento delle politiche territoriali;
 - f) cabina di regia del Servizio sanitario regionale;
 - g) programmazione strategica, armonizzazione delle banche dati e agenda digitale;
 - h) comunicazione, relazioni esterne e istituzionali, articolata nelle seguenti strutture: ufficio stampa e cerimoniale;
 - i) portavoce del Presidente;
 - l) consigliere diplomatico;
 - m) autorità di audit dei programmi FESR e FSE cofinanziati dall'Unione europea;
 - n) ufficio conferenze di servizi.
116. A seguito del trasferimento delle funzioni e delle risorse di cui all'articolo 2, comma 146, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) e successive modifiche, all'Ente regionale di diritto pubblico "Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi", il Commissario liquidatore della Riserva naturale "Antiche città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico", nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 147, della l.r. 7/2014, cessa dalle proprie funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, la Provincia di Frosinone provvede alla nomina di un nuovo commissario liquidatore per il prosieguo dell'attività.
117. Alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo al comma 9 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:
"9bis. I limiti alla proprietà derivanti dall'istituzione delle aree di cui al presente articolo non danno luogo ad indennizzo"
 - b) dopo il comma 3 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:
"3bis. I limiti alla proprietà derivanti dall'istituzione dei monumenti naturali non danno luogo ad indennizzo"
 - c) al comma 1 dell'articolo 14, dopo la parola "curriculum," sono aggiunte le seguenti parole: "nominati dal Presidente della Regione e".
 - d) al comma 3 dell'articolo 24, dopo le parole: "ordinaria amministrazione," sono aggiunte le seguenti "adotta il provvedimento finale del procedimento relativo al nulla osta di cui all'articolo 28,"
 - e) al comma 2 dell'articolo 25 dopo le parole "delle aree naturali protette" sono aggiunte le seguenti: ", dei siti della Rete Natura 2000".
 - f) al comma 1 dell'articolo 25bis dopo le parole: "effettua attività" è aggiunta la seguente: "ispettiva".
 - g) al comma 3 dell'articolo 28 le parole "legale rappresentante" sono sostituite con la seguente: "direttore".
118. Al comma 12 dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione), le parole da "per un periodo" fino a "della presente legge," sono soppresse.
119. La Regione si impegna, quale socio totalitario o di maggioranza, ovvero promuove quale socio di minoranza, ad adeguare lo statuto delle società direttamente o indirettamente controllate, affinché per lo svolgimento della funzione di dirigente o di direttore sia previsto il possesso della laurea

- specialistica o magistrale ovvero il diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente.
120. All'articolo 5 della legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 (Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Tutte le domande ammesse a contributo possono essere finanziate in misura proporzionale agli stanziamenti determinati dalle relative leggi di bilancio.";
 - b) alla fine del comma 2 dopo le parole "deve attenersi" sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto di quanto previsto al comma 1".
121. All'articolo 45bis della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al titolo dopo la parola: "esercizi" sono aggiunte le seguenti: "ed attività";
 - b) all'articolo 1, dopo le parole: "degne di tutela storica" sono aggiunte le seguenti: "anche ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a locali, botteghe ed attività storiche".
122. Dopo il comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 33/1999 è aggiunto il seguente: "3 bis. Per la maggiore salvaguardia delle aree sottoposte a vincoli paesaggistici e storico – artistici, architettonici e monumentali la Regione, sentite anche le associazioni di categoria, nel pieno rispetto dei principi e delle procedure previste all'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, concernente procedimenti oggetti di autorizzazioni, segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, comunicazione, supporta i comuni nell'avvio dei procedimenti amministrativi finalizzati ad individuare le attività economiche compatibili con le aree sottoposte a tutela.".
123. Dopo l'articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo all'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa è aggiunto il seguente:

"Art. 48bis.

(Piani di cessione per alloggi di elevato pregio)

1. Gli enti gestori possono formulare specifici piani di cessione per gli alloggi di elevato pregio immobiliare, determinati attraverso un piano predisposto dall'ente gestore e approvato dalla Giunta regionale; per tali alloggi il costo è determinato dai valori OMI aggiornati.".
124. Dopo l'articolo 49 della l.r. 27/2006, relativo alla gestione ed al reimpiego dei proventi è aggiunto il seguente:

"Art. 49bis

(Quote di amministrazione e manutenzione)

1. Gli assegnatari in proprietà hanno l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote di amministrazione e manutenzione. L'ente gestore rendiconta le spese di manutenzione ed emette fatturazione detraibile per le spese di manutenzione straordinaria.

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano, altresì, agli assegnatari con patto di futura vendita o con contratto preliminare.”.
125. Il comma 5 dell’articolo 53 della l.r. n. 27/2006 è sostituito dal seguente:
 “5. Nei casi di cessione volontaria, di accertata compravendita, di omessa denuncia di occupazione da parte di terzi dell’alloggio assegnato, di mancata riconsegna dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica all’ente gestore e comunque in tutti i casi di illegittima cessione dell’alloggio, l’assegnatario decade dal diritto e l’occupante non ha titolo all’acquisto dell’immobile e alla regolarizzazione della posizione amministrativa. E’ fatto obbligo ai comuni ed agli enti gestori di comunicare all’autorità competente all’emanazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 15 della l.r. 12/1999 i nomi degli assegnatari che hanno ceduto illegittimamente gli alloggi loro assegnati.”.
126. Le comunità montane sono abolite e trasformate in unioni di comuni montani secondo il procedimento di cui alla presente legge. Le unioni di comuni montani continuano a svolgere i servizi ed esercitare le funzioni delle cessate comunità montane.
127. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e le commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e affari costituzionali, nomina i commissari straordinari liquidatori delle comunità montane, individuati, di norma, nei Presidenti delle comunità montane, che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito. I commissari straordinari e liquidatori operano fino alla data di estinzione della comunità montana alla quale sono preposti, svolgendo, tra l’altro, le funzioni proprie dei cessati organi esecutivi e deliberativi. I revisori dei conti, ove presenti, restano in carica sino all’approvazione del bilancio finale di liquidazione di cui al comma 130.
128. I comuni facenti parte delle comunità montane che non raggiungono i requisiti minimi demografici previsti dalla presente legge per le unioni di comuni, entro sessanta giorni dall’approvazione del Piano di Perimetrazione, trasmettono alla Giunta regionale una proposta di gestione associata delle funzioni fondamentali tramite:
- a) l’ampliamento del numero dei comuni partecipanti fino al raggiungimento del suddetto limite;
 - b) la fusione con una o più comunità montane in trasformazione contermini;
 - c) l’adesione ad un’unione di comuni in via di costituzione ai sensi della presente legge.
129. I commissari liquidatori svolgono la loro attività nel rispetto dei principi previsti dall’ordinamento in materia di enti locali ed esercitano ogni potere finalizzato alla soppressione della comunità, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione dell’attività e delle funzioni della stessa ivi inclusi quelli concernenti la gestione associata dei servizi, fino alla chiusura della procedura di liquidazione. In particolare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge:
- a) provvedono all’inventario dei beni mobili e immobili di proprietà della comunità montana, che sono trasferiti all’unione di comuni montani con l’indicazione dei vincoli di destinazione d’uso o di vincoli di altra natura che gravano sugli stessi;

- b) provvedono alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso pendenti e accantonano, ove possibile, le risorse necessarie per far fronte agli oneri conseguenti;
 - c) redigono l'elenco del personale in servizio, con indicazione della tipologia contrattuale e dell'anzianità di servizio di ciascuna unità di personale;
 - d) redigono il bilancio iniziale di liquidazione, sulla base delle situazione dei conti successiva all'ultimo rendiconto approvato e lo trasmettono alla Giunta regionale.
130. Entro sessanta giorni dalla trasmissione del bilancio di cui alla lettera d) del comma 129, i commissari liquidatori, previa informativa ai comuni aderenti alla comunità montana e alle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e di affari istituzionali, redigono il bilancio finale di liquidazione e lo trasmettono alla Giunta regionale che, con propria deliberazione, lo approva in via definitiva entro i successivi dieci giorni. Entro e non oltre dieci giorni dall'approvazione del Programma di Riordino territoriale, il Presidente della Regione provvede all'estinzione della comunità montana per trasformazione in unione di comuni montani. Sulla base delle attività svolte dal commissario liquidatore ai sensi del comma 129 e del bilancio finale di liquidazione, nel provvedimento sono altresì individuate le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie delle comunità montane da trasferire alle unioni di comuni montani. L'estinzione ha effetto dalla data di insediamento degli organi della nuova unione di comuni montani subentrante alla comunità montana soppressa. Dalla data di estinzione della comunità montana, l'unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della comunità montana estinta e i commissari straordinari e liquidatori cessano di operare con l'estinzione della stessa. Le regole della solidarietà attiva e passiva si applicano verso tutti i comuni partecipanti all'ente estinto, o che vi partecipavano al momento dell'instaurazione dei rapporti in corso, nel caso in cui non sia possibile ricondurre detti rapporti ad altri enti chiaramente determinati. I comuni ad essa aderenti, entro trenta giorni, approvano lo statuto e l'atto costitutivo dell'unione ai sensi del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche.
131. Il personale in servizio presso le comunità montane in via di trasformazione è trasferito alle unioni di comuni che subentrano nello svolgimento delle funzioni, sulla base dei seguenti principi:
- a) continuità nell'esercizio delle funzioni amministrative;
 - b) maggiore prossimità tra precedente e nuova sede di lavoro;
 - c) risparmio finanziario e strumentale;
 - d) salvaguardia dei livelli occupazionali.
132. Al personale trasferito alle unioni di comuni si applica l'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche. Le nuove unioni definiscono le proprie dotazioni organiche entro un numero di posti, in ogni caso, non superiore alla somma dei posti di organico degli enti di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

133. Restano a carico della Regione gli oneri relativi al personale di cui ai commi 131 e 132 nei limiti della dotazione organica di cui al comma 130, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia di assunzioni. Il numero dei dirigenti non può essere superiore all'8 per cento della pianta organica.
134. La comunità di arcipelago delle Isole Ponziane è estinta e il relativo personale transita nei ruoli dei singoli comuni che vi facevano parte, nel rispetto dei principi previsti dal presente articolo. E' facoltà dei comuni facenti parte dell'estinta comunità di arcipelago associarsi per l'esercizio associato delle funzioni comunali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo.
135. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 126 a 138, valutati complessivamente in euro 8.300.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2017-2019 si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente":
 - a) del fondo denominato: "Fondo per la copertura degli oneri di personale e di gestione delle Unioni di comuni montani", con una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 6.300.000,00, a decorrere dall'anno 2017, derivante dalle risorse iscritte, a legislazione vigente, nel bilancio regionale 2017-2019, nel programma 07 della missione 09;
 - b) del fondo denominato: "Fondo per il riordino dell'associazionismo comunale e trasformazione delle comunità montane", con una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 2.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2017-2019, derivante dalle risorse iscritte, a legislazione vigente, a valere sulle medesima annualità, nel programma 07 della missione 09 per euro 1.000.000,00, nel programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" per euro 500.000,00 e per euro 500.000,00 nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti". Le risorse di cui alla presente lettera sono destinate per il 60 per cento alle unioni di comuni e per il 40 per cento alle unioni di comuni montani.
136. L'Assessore competente in materia di enti locali, di concerto con l'Assessore competente in materia di bilancio, anche avvalendosi del sistema gestionale del bilancio regionale, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. Nel caso in cui si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, l'Assessore competente in materia di enti locali, sentito l'Assessore competente in materia di bilancio, riferisce con apposita relazione da trasmettere al Consiglio regionale in merito alle cause che potrebbero determinare gli scostamenti medesimi. Con successiva proposta di legge, di iniziativa della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l'Assessore competente in materia di enti locali, si provvede, qualora ne ricorrano le condizioni, alla rideterminazione degli oneri derivanti dal presente articolo ed alla compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa di cui al presente articolo.
137. La Regione, al fine di garantire l'ottimale attuazione e il costante monitoraggio di quanto previsto dal presente articolo, promuove, in collaborazione con l'Istituto di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo", la stipula di accordi e convenzioni con l'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali, Federali e sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini" (ISSIRFA-CNR), tesi a razionalizzare il processo di riordino delle funzioni

amministrative oggetto di ricollocazione, nonché ad individuare ulteriori funzioni da conferire agli enti locali e di area vasta. L' ISSIRFA-CNR, nell'ambito di tali accordi, coadiuva il Consiglio delle autonomie locali (CAL).

138. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con riferimento ai commi da 126 a 137.
139. La Regione promuove politiche di sostegno per l'assistenza dei soggetti ex esposti, esposti e potenzialmente esposti all'amianto, colpiti da malattie asbesto correlate, anche derivanti da esposizioni per motivi ambientali e familiari.
140. La Regione istituisce, altresì, un programma di sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti, esposti e potenzialmente esposti, attraverso le Aziende sanitarie locali (ASL), in una sede adeguata e prossima alle aree di cui al comma 147.
141. Si intendono soggetti ex esposti quei lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o materiali o manufatti contenenti amianto.
142. Si intendono per soggetti potenzialmente esposti quei lavoratori che sono addetti ad operazioni di manipolazione di materiali e manufatti contenenti amianto a fini di bonifica e smaltimento ovvero quei soggetti potenzialmente esposti per motivi ambientali e familiari.
143. Si intendono per soggetti esposti i soggetti potenzialmente esposti che in una ben determinata situazione si è trovato in condizioni di esposizione superiori a quelle previste dall'articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche.
144. La Regione garantisce ai soggetti di cui al comma 141, attraverso il programma di sorveglianza sanitaria, le prestazioni diagnostiche e specialistiche più avanzate e gratuite, individuando un limite di reddito con apposito provvedimento adottato dalla Giunta regionale.
145. Per accedere al programma di sorveglianza sanitaria, i soggetti di cui al comma 141 si rivolgono alla azienda sanitaria locale di appartenenza.
146. La Giunta regionale individua le aree di criticità nelle quali è accertata una incidenza di mortalità per malattie asbesto correlate, utilizzando il registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall'esposizione all'amianto.
147. La Regione istituisce nei territori a maggiore incidenza di mesotelioma uno "Sportello Amianto" tramite l'azienda sanitaria locale interessata, stipulando eventuali accordi con il comune più colpito da malattie di asbesto correlate, allo scopo di fornire informazioni sulla legislazione e quant'altro utile ai fini dell'informazione ai lavoratori esposti ed ex esposti, ed ai cittadini interessati, in relazione ai rischi cui sono o sono stati sottoposti nonché al diritto alla sorveglianza sanitaria di cui ai commi da 139 a 146.
148. La Regione promuove l'assistenza dei soggetti di cui al comma 140, colpiti da malattie asbesto correlate, fino al riconoscimento dei benefici previdenziali o assicurativi degli istituti pubblici o privati, ove previsto. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 100.000,00, per l'anno 2017, si provvede mediante le risorse, iscritte, nell'ambito del programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della missione 13 "Tutela della salute".
149. Le aree, opere, impianti e opifici dismessi in conformità agli strumenti urbanistici e necessari a progetti di riconversione, riqualificazione e sviluppo

industriale nell'ambito dei processi di reindustrializzazione promossi dalla Regione possono essere dichiarati di pubblica utilità e classificati e inseriti nei piani territoriali di sviluppo di cui all'articolo 7, comma 4 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale).

150. Per l'attuazione di tali progetti si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)) e all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativo a provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale.
151. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le risorse pari ad euro 300.000,00 per ciascuna annualità 2017-2019 iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".
152. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)) e successive modifiche, è inserito il seguente:
 "1bis. I contributi pubblici erogati per la valorizzazione e promozione del settore turistico sono concessi prioritariamente alle imprese il cui fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni sia integralmente derivante dall'attività turistica, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione approvata dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. Nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza nonché per motivi riconducibili ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblici o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi."
153. Dalla data di entrata in vigore della presente legge per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la quota di compartecipazione agli investimenti in conto capitale concessi dalla Regione a valere su risorse proprie è così determinata:
 - a) nessuna compartecipazione per finanziamenti fino ad euro 100.000;
 - b) 5 per cento di compartecipazione per finanziamenti superiori a 100.000 euro e inferiori ad euro 250.000.
154. E' istituita la commissione speciale sul terremoto, di seguita denominata commissione, con il compito di effettuare studi, esami, indagini, ricerche, approfondimenti sulle misure a favore delle zone del Lazio colpite da eventi sismici, con particolare attenzione all'attività di prevenzione e gestione dei conseguenti interventi.
155. La commissione ha, tra l'altro, il compito di:
 - a) elaborare, tenendo conto della normativa statale e regionale, proposte di carattere legislativo e amministrativo tese a definire e programmare gli interventi per neutralizzare o quantomeno ridurre i danni legati al terremoto;
 - b) promuovere incontri, seminari e convegni sui temi d'interesse della commissione;
 - c) scambiare, rendere pubblici e diffondere i dati, le informazioni e esperienze dei soggetti istituzionali coinvolti a vario titolo al fine di promuovere una maggiore conoscenza del fenomeno e una cultura di prevenzione dello stesso;
 - d) fornire al Consiglio regionale il quadro dettagliato in merito all'attività, ai risultati conseguiti e ai benefici prodotti nell'ambito della gestione degli

interventi posti in essere a favore delle popolazioni colpite dal terremoto, con particolare riferimento:

- 1) ai fondi disponibili;
 - 2) alle risorse impegnate ed erogate;
 - 3) alle modalità e ai criteri relativi ai contributi concessi ai soggetti coinvolti, pubblici o privati e ai relativi controlli;
 - 4) ad ogni ulteriore iniziativa o attività utile per il perseguimento della propria funzione e per lo svolgimento della propria attività.
156. La commissione è costituita secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 3 e articolo 15, commi 1, 2 e 3 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.
157. La commissione può effettuare audizioni di rappresentanti degli enti locali interessati dal terremoto, di organizzazioni imprenditoriali nonché, previa intesa con gli stessi, di rappresentanti istituzionali statali.
158. La commissione dura in carica fino alla fine della legislatura e presenta annualmente all'Aula una relazione sull'attività svolta.
159. Dalle disposizioni di cui ai commi da 154 a 158 non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
160. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, lì 31 Dicembre 2016

**Il Presidente
Nicola Zingaretti**

LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2017

ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI DI SPESA

(articolo 1, comma 1, della legge di stabilità regionale 2017)

Legge di stabilità 2017
Allegato A

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017	2018	2019
31/03 58/76 - 3/09 38/02 4/85 58/93 14/99 32/01 4/15	Istituzione ufficio garante delle persone private della libertà personale Consulta femminile pari opportunità Garante dell'infanzia e dell'adolescenza Spese di funzionamento di commissioni, comitati e organi consultivi	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	62.900.000,00 250.000,00	60.000.000,00 250.000,00	60.000.000,00 250.000,00
TOTALE 01-01						63.150.000,00	60.250.000,00	60.250.000,00
6/99 14/08 17/86 - 7/94 18/07	Art. 24 - Sviluppo Lazio Art. 1, comma 12 - Ricerca e didattica policlinici universitari Art. 18 - PRS Programmazione Regionale Sviluppo Valle dell'Aniene	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	33.000.000,00 750.000,00 400.000,00	32.000.000,00 0,00 600.000,00	32.000.000,00 0,00 1.000.000,00
TOTALE 01-03						34.150.000,00	32.600.000,00	33.000.000,00
9/10 -	Art. 2, comma 142 - Voice over IP per telefonia fissa	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	2.202.154,95	1.871.000,00	1.871.000,00
TOTALE 01-06						2.202.154,95	1.871.000,00	1.871.000,00
31/08 4/06- 15/07	Art. 25 - Fondo dotazione Ex Lait Art. 78 - Anagrafe nazionale edilizia scolastica e degli edifici civili a valenza storica	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	8.271.159,16 70.000,00	7.231.345,97 0,00	4.279.914,58 0,00
TOTALE 01-08						8.341.159,16	7.231.345,97	4.279.914,58
13/01 13/03 2/04 20/07 31/08 4/06 5/06	Finanziamento parrocchie ed edifici di culto per interventi socio educativi (oratori) Giornata di celebrazioni dei valori nazionali Art. 59 - Premio Francesco Babusci Partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale Art. 7 - Trasparenza totale e responsabilizzazione amministrativa Art. 10 - Contributi di solidarietà vittime eventi calamitosi Art. 12 - Scuola di formazione teatrale diretta da ragazzi disabili	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1.000.000,00 3.369.079,30	1.000.000,00 3.392.729,00	1.000.000,00 2.211.000,00

Legge di stabilità 2017
Allegato A

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017	2018	2019
10/06 - 15/07	Art. 1, c. 59 - Fondazione Casa Regioni Mediterraneo							
2/08	Incentivi per grande, media e piccola distribuzione							
26/00	Art. 6 - Borsa di studio A. Conti							
9/05	Art. 53 - Interventi strutturali per il potenziamento dei servizi per l'infanzia a sostegno delle famiglie							
21/99	Fondo solidarietà cittadini illustri					95.000,00	95.000,00	95.000,00
TOTALE 01-11						4.464.079,30	4.487.729,00	3.306.000,00
7/07	Diritti dei detenuti del Lazio	02	Giustizia	02	Casa circondariale e altri servizi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE 02-02						250.000,00	250.000,00	250.000,00
01/05	Polizia locale							
11/04	Art. 63 - Operatori Penitenziari							
15/01- 5/05	Art. 2, comma 1, lett. b) e c) - Sicurezza nell'ambito del territorio regionale	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31/08	Art. 27 - Sostegno vittime criminalità							
26/07	Art. 15, comma 3 - Vigile di prossimità							
01/05 - 27/07	Polizia locale					0,00	0,00	0,00
TOTALE 03-01						100.000,00	100.000,00	100.000,00
12/11	Art. 1, comma 26 - Patto per Roma sicura e al Patto per Lazio sicuro					2.000.000,00	500.000,00	500.000,00
15/01- 5/05	Art. 2 comma 1, lett. a) - Sicurezza nell'ambito del territorio regionale					500.000,00	500.000,00	0,00
1/05	Polizia locale	02	Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	650.000,00	600.000,00	0,00
15/01								
5/05	Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza					200.000,00	200.000,00	0,00
4/06								
15/07								
26/07								
TOTALE 03-02						3.350.000,00	1.800.000,00	500.000,00
12 e 13/81- 33/85- 2/04	Edilizia scolastica	04	Istruzione e diritto allo studio	03	Edilizia scolastica	0,00	15.000.000,00	0,00
TOTALE 04-03						0,00	15.000.000,00	0,00

Legge di stabilità 2017
Allegato A

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017	2018	2019
7/08	Interventi diritto agli studi universitari/Laziodisu (capitale)	04	Istruzione e diritto allo studio	04	Istruzione universitaria	900.000,00	950.000,00	0,00
7/08	Interventi Diritto agli studi universitari/Laziodisu (corrente)					20.060.000,00	19.180.000,00	19.180.000,00
4/06	Art. 170 – Sabina Universitas					TOTALE 04-04		
29/92; 9/10, art. 2, c. 28	Assicurazione personale vigilanza e alunni	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE 04-06						600.000,00	600.000,00	600.000,00
29/92	Diritto allo studio Art. 55, comma 4 – Formazione ed integrazione scolastica degli alunni con disabilità Art. 57 – Fondo per il diritto allo studio scolastico	04	Istruzione e diritto allo studio	07	Diritto allo studio	10.763.000,00	10.081.000,00	10.081.000,00
26/07 -								
31/08 -								
TOTALE 04-07						10.763.000,00	10.081.000,00	10.081.000,00
27/90	Recupero edifici di culto	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.482.753,02	500.000,00	0,00
12/11	Art. 1, comma 164 – Valorizzazione Risorgimento nel Lazio							
43/92	Art. 2, comma 1 - IRVIT							
19/06	Valorizzazione della Via Francigena (parte corrente)							
25/02	Toponomastica							
18/09	Valorizzazione ad uso pubblico del patrimonio artistico e archivistico non statale							
27/01	Città di Fondazione							
31/91	Sistema informativo beni culturali e ambientali							
50/91	Abbazia di Montecassino							
26/07	Art. 63 - c. 5 e 8 - Sviluppo strutture culturali - teatri					3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00

Legge di stabilità 2017
Allegato A

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017	2018	2019
42/97 - 2/03	Beni e servizi culturali					300.000,00	0,00	0,00
TOTALE 05-01						5.122.753,02	3.850.000,00	2.000.000,00
1/94	Bibliografia generale della letteratura	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.415.000,00	2.915.000,00	110.000,00
12/11	Art. 1, comma 109 – Fondo per il cinema e l'audiovisivo							
16/05	Art. 50, comma 5 – Rete di teatri di cintura metropolitana							
16/08	Art. 8, comma 1, lett. a) - Comunicazione e promozione del libro, della lettura e della relativa filiera produttiva							
8/08	Fondazione Cinema per Roma							
26/09	Promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali							
9/10	Art. 2, comma 37 – Museo storico della Liberazione di Via Tasso							
4/06	Art. 65 – Fondazione Architettura razionalista							
34/91	Art. 66, comma 5 – Vittime delle foibe e tragedia esuli giuliano-dalmati							
27/06	Diffusione patrimonio Resistenza							
42/97	Art. 71 – Memoria tragedia dell'olocausto	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	490.000,00	490.000,00	0,00
12/11	Beni e servizi culturali							
15/98 – 12/11	Art. 1, comma 36 – Fondazione Franco Zeffirelli							
22/88	Art. 1, comma 42 – Museo vittime del terrorismo							
9/10	Art. 25 - Orchestra regionale del Lazio							
18/03	Osservatorio Campocaratino							
12/11 - 2/12	Art. 2, comma 36 – Museo Maxxi							
	Art. 2, comma 114 – Fondazione esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma							
	Teatro e cinema senza barriere							
	Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo							
						500.000,00	500.000,00	500.000,00
						9.000.000,00	9.000.000,00	0,00

Legge di stabilità 2017
Allegato A

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017	2018	2019
3/10	Art. 14 – Fondazione Museo della Shoah					175.000,00	175.000,00	175.000,00
42/97	Beni e servizi culturali					450.000,00	650.000,00	0,00
TOTALE 05-02						14.030.000,00	13.730.000,00	785.000,00
11/09	Art. 8 – Promozione, sostegno e diffusione della sicurezza nello sport (corrente)							
12/97-15/02	Art. 44, comma 2 – Istituti di Credito Sportivo							
	Art. 30 – Istituti di Credito Sportivo							
15/02	Art. 32 – Impianti sportivi							
	Art. 33 – Promozione attività sportive							
	Art. 37, comma 1, lett. a), d) ed e) – Iniziative promozionali sportive							
27/06	Art. 40 - Attività sportive handicap	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1.600.000,00	500.000,00	0,00
36/93	Art. 56 – Mondiali Nuoto 2009							
36/93-10/01	Art. 3 - Iniziative sportive							
39/90	Art. 4 - Tempo libero; Art. 172							
9/05	Aeroclub							
	Art. 19 - Special Olympics							
9/10	Art. 43 - Attività sportive diversamente abili							
24/97 - 9/10	Art. 2, comma 62 – Promozione sportiva							
	Art. 2, comma 66 – Libretto sanitario sportivo telematico							
TOTALE 06-01						1.600.000,00	500.000,00	0,00
3/10	Art. 12 - Agenzia regionale Turismo							
4/06-13/07	Art. 175, comma 3 – Fondo per il turismo (parte corrente)							
13/07	Organizzazione del sistema turistico laziale							
09/11	Elenco regionale Made in Lazio – Prodotto nel Lazio							
26/07	Art. 31, comma 1 – Promozione turistica manifestazioni tradizionali	07	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	5.445.000,00	2.385.000,00	885.000,00
31/08	Art. 26 – Funzioni trasferite di cui alla l.r. 13/2007 in materia di turismo							
11/08	Tecnologia innovativa soccorso in acqua							
12/08	Celebrazione anno Paolino							
26/07	Art. 41, comma 4 – Fondo per lo sviluppo economico litorale laziale					2.800.000,00	1.200.000,00	3.200.000,00
TOTALE 07-01						8.245.000,00	3.585.000,00	4.085.000,00

Legge di stabilità 2017
Allegato A

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017	2018	2019
6/07	Fondo regionale contrasto abusivismo edilizio					3.500.000,00	4.500.000,00	0,00
12/04	Art. 11 - Monitoraggio territorio e repressione abusivismo					100.000,00	100.000,00	100.000,00
15/08	Fondo di rotazione per le spese di demolizione					5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
26/07	Art. 34, comma 1 – Opere pubbliche derivate da processi di partecipazione					1.000.000,00	0,00	0,00
27/06	Art. 60 – Recupero e risanamento delle abitazioni dei centri storici minori del Lazio					841.559,75	0,00	0,00
3/10	Art. 1, comma 45 – Fondo oneri istruttori e funzionamento collegi di vigilanza – art. 34, c. 7, d.lgs. 267/2000	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	324.000,00	300.000,00	300.000,00
38/99	Oneri connessi a funzioni attribuite a province							
38/99	Tutela e recupero insediamenti urbani storici					1.000.000,00	0,00	0,00
14/00	Art. 73							
51/82	Finanziamento recupero immobili					806.734,04	0,00	0,00
55/76-38/99	Contributi per formazione strumenti urbanistici comunali e piani territoriali provinciali					500.000,00	500.000,00	500.000,00
5/02	Comitato regionale per il lavori pubblici					300.000,00	258.761,94	258.761,94
TOTALE 08-01						13.372.293,79	10.658.761,94	6.158.761,94
26/07	Art. 70, comma 3 – Sportelli emergenza abitativa				Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
9/10	Art. 2, c. 171bis, lett. b), Social housing							
12/99	art. 2, c. 171bis, lett. b), Fondo investimenti							
21/99	Art. 9bis, Osservatorio regionale condizioni abitative							
4/06	Art. 15, Edilizia residenziale sociale e sovvenzionata							
14/08	Art. 74, Emergenza abitativa							
	Art. 1, comma 53 – Contratti di servizio ATER							
TOTALE 08-02						5.000,00	5.000,00	5.000,00

Legge di stabilità 2017
Allegato A

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017	2018	2019
22/95 26/07	Art. 7 sexies, comma 1 bis L.R. 22/95 Art. 82, comma 4, Fasce frangivento					400.000,00	400.000,00	0,00
26/07	Art. 39, comma 1 – Difesa e tutela della costa laziale					1.041.000,00	200.000,00	200.000,00
27/06	Art. 63, comma 6 – Risanamento idrogeologico					300.000,00	331.688,22	12.100.000,00
53/98, art. 46	Prevenzione rischio idrogeologico	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	3.810.000,00	6.500.000,00	15.269.710,00
53/98 - 7/99	Art. 65 - Manutenzione corsi d'acqua					3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
60/90	Opere idrauliche					100.000,00	200.000,00	500.000,00
TOTALE 09-01						8.751.000,00	10.731.688,22	28.069.710,00
17/04 4/84- 50/94	Cave e torbiere Bonifica					76.000,00 13.300.144,06	0,00 13.169.411,90	0,00 6.013.679,73
1/08	Attività dell'Agenzia regionale Parchi - educazione ambientale	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.150.000,00	0,00	0,00
74/91 14/03 16/05 25/09	Impatto e danno ambientale Centro per lo studio della variabilità del sole Art. 13, comma 4 – Tutela dell'ambiente – SIRA Realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale					750.000,00	0,00	0,00
TOTALE 09-02						16.276.144,06	13.169.411,90	6.013.679,73

Legge di stabilità 2017
Allegato A

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017	2018	2019
16/05	Art. 15, comma 3 – Raccolta differenziata dei rifiuti					15.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00
27/98	Art. 17 - Rifiuti aree inquinate					700.000,00	0,00	0,00
	Art. 38 - Rifiuti solidi urbani					2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Art. 39 - Discariche dismesse					3.500.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
31/08	Art. 34 – Monitoraggio ambientale ed epidemiologico	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	6.940.000,00	6.800.000,00	6.700.000,00
4/06	Art. 32, comma 2, lett. a) – Programma straordinario per la raccolta differenziata							
	Art. 42 – Impianto trattamento rifiuti Colfelice (FR)					10.000,00	0,00	0,00
TOTALE 09-03						28.150.000,00	26.800.000,00	35.700.000,00
26/98	Servizio Idrico Integrato					1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
21 e 22/94	Cobalò (Lago Bolsena)					749.824,03	250.000,00	250.000,00
6/96	Risorse idriche Ponza e Ventotene					0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
TOTALE 09-04						1.949.824,03	7.450.000,00	7.450.000,00
1/08	Attività dell'Agenzia regionale Parchi	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9.677.562,56	5.683.000,00	5.183.000,00

Legge di stabilità 2017
Allegato A

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017	2018	2019
39/02	Prevenzione incendi boschivi					4.741.950,62	4.741.950,62	4.741.950,62
39/02	Risorse forestali					202.500,00	0,00	0,00
39/02	Ricostruzione boschi danneggiati da incendi Risorse forestali					40.000,00	40.000,00	40.000,00
29/97	Norma in materie di aree naturali protette					1.606.750,04	56.750,04	56.750,04
66/88	Parco Regionale Appia Antica							
TOTALE 09-05						16.268.763,22	10.521.700,66	10.021.700,66
02/03	Art. 16 - Linea Metropolitana "C"					13.000.000,00	0,00	13.426.000,00
3/10	Art. 15 – Interventi sul problema del pendolarismo (capitale)					2.483.141,66	0,00	0,00
3/10	Art. 15 – Interventi sul problema del pendolarismo (corrente)							
31/08 -	Art. 18 – Fondo esenzione costi giovani trasporto pubblico locale e regionale							
30/98	Concorso agli oneri dei servizi di TPL							
9/10 -	Art. 2, comma 103 – Contratti di servizio TPL							
10/01 -	Art. 113 - Tariffe T.P.L.							
5/06 -	Art. 15, comma 27 – Aziende private trasporto pubblico							
59/89	Deviazione traffico pesante Comuni di Civitavecchia e Santa							
12/11	Art. 1, c. 12 - Agevolazione tariffe giovani							
10/06	Miglioramento condizioni personali							
30/98	Art. 30 - AREMOL							
TOTALE 10-02						367.033.141,66	350.300.000,00	363.726.000,00

Legge di stabilità 2017
Allegato A

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017	2018	2019
112/97	Autorità portuale Civitavecchia (corrente)	10	Trasporti e diritto alla mobilità	03	Trasporto per vie d'acqua	682.806,45	682.806,45	0,00
221/75	Autorità portuale Civitavecchia (capitale)					500.000,00	500.000,00	1.750.000,00
46/82 - 1/87 - 228/96	Collegamento isole Pontine					5.700.000,00	5.700.001,00	5.700.002,00
2/10	LAZIOMAR					350.000,00	350.000,00	350.000,00
72/84	Porti					TOTALE 10-03		
31/08	Art. 39 – Ristrutturazione e ampliamento comprensorio sciistico Monte Terminillo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	04	Altre modalità di trasporto	3.000.000,00	3.000.000,00	6.026.800,00
TOTALE 10-04						3.000.000,00	3.000.000,00	6.026.800,00
22/87	Grande viabilità	10	Trasporti e diritto alla mobilità	04	Viabilità e infrastrutture stradali	500.000,00	8.500.000,00	4.000.000,00
27/06	Art. 65, comma 4, lett. b) – Trasversale nord Orte-Civitavecchia					0,00	0,00	49.441.863,90
4/06	Art. 72 - Parcheggi					2.773.826,68	7.525.596,42	0,00
13/90	Piste ciclabili e interventi ASTRAL					13.500.000,00	22.800.000,00	12.800.000,00
42/02	Sicurezza stradale							
14/98	Art. 12, Osservatorio educazione stradale							
72/80	Costruzione e ristrutturazione strade provinciali e comunali	TOTALE 10-05			18.773.790,04	41.825.584,67	66.241.863,90	
111/04	Art. 19 - Pubblica illuminazione				1.999.963,36	2.999.988,25	0,00	
4/06	Art. 6 – Protezione civile	11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	250.000,00	0,00	0,00
55/84	Interventi urgenti					500.000,00	500.000,00	500.000,00
93/80	Protezione civile					250.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE 11-01						1.000.000,00	700.000,00	700.000,00
18/02	Gioco infantile e ludoteche	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	11.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
59/80- 67/90	Asili nido							
9/05	Art. 13, comma 9 – Incentivi per l'impresa sociale Art. 56 – Interventi a sostegno minori vittime di maltrattamenti							
TOTALE 12-01						11.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00

Legge di stabilità 2017
Allegato A

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017	2018	2019
31/08	Art. 52 – Fondo per l'integrazione socio-sanitaria	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	12.700.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00
06/04	Contributo a favore piccoli comuni per interventi socio-assistenziali							
2/03	Art. 65 - Prodotti ipoproteici per le persone affette da I.R.C.							
11/04- 20/06	Art. 55 - Fondo per non autosufficienti							
14/08	Art. 1, comma 30 – Invalidità civile, cecità e sordomutismo							
2/09	Art. 12, comma 1 – Interventi integrati per la disabilità (CAUD)							
26/07	Art. 56, comma 3 – Fondo per soggiorni estivi per disabili							
4/06	Art. 122 – Disabili fisici e sensoriali							
9/05	Art. 77 – Fondo per i problemi della disabilità e dell'handicap							
49/83	Salute mentale							
41/02	Artt. 3 e 8 - Trapianti							
11/12	Art. 8, comma 46 - Fondo straordinario della presa in carico degli internati dichiarati non socialmente pericolosi							
11/04	Art. 70 - Pazienti post-comatosi							
9/10	Art. 2, comma 128– Campagna prevenzione diffusione tubercolosi							
4/06	Art. 121 – ANPVI Onlus							
3/10	Art. 1, comma 50 – Sostegno, ricerca e sperimentazione sclerosi multipla							
21/91	Art. 32 - Barriere architettoniche	TOTALE 12-02			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
						13.700.000,00	13.300.000,00	12.300.000,00
9/87- 7/89	Art. 3- Cooperative integrate	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03	Interventi per gli anziani	100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
29/93	Associazioni volontariato							
41/03	Strutture che prestano servizi socio assistenziali							
2/04	Art. 11 - comma 2, lett. a) - Pensioni minime							
						TOTALE 12-03	100.000,00	2.000.000,00

Legge di stabilità 2017
Allegato A

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017	2018	2019
10/08 - 23/03 - 4/06 - 3/10 4/06 31/08 15/07 7/99 - 12/00	Uguaglianza cittadini stranieri immigrati Interventi socio assistenziali relativi all'emigrazione Art. 187, comma 3 – Studio del fenomeno migratorio Art. 1, comma 37 – Contrasto dello stalking Art. 124 – Lotta alla droga Art. 47 – Polo solidarietà e assistenza diurna ai senza fissa dimora Art. 49 – Fondo contrasto abuso alcolici Art. 21 – Contrasto dell'alcolismo Art. 67 - Reinserimento popolazione detenuta	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.230.000,00 4.100.000,00	1.030.000,00 4.000.000,00	1.030.000,00 4.000.000,00
TOTALE 12-04						5.330.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
15/76 26/07 9/10 32/01 07/03	Maternità e paternità responsabile Art. 54, comma 3 – Misure a sostegno genitorialità Art. 2, comma 78 – Istituzione registro assistenti familiari Art. 2, comma 134 – Genitori separati in difficoltà Famiglia Fondo di solidarietà alle famiglie appartenenti alle strutture di protezione civile	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	5.770.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
TOTALE 12-05						5.770.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
11/04 6/04	art. 59, Borse studio figli caduti Nassirya Contributo a favore piccoli comuni per interventi socio-assistenziali	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	10.000,00	0,00	0,00
TOTALE 12-07						10.000,00	0,00	0,00
58/90 22/99 29/93 24/83 9/87- 7/89	Contributi associazioni Associazionismo Associazioni volontariato Associazioni per disabili Art. 3- Cooperative integrate	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08	Cooperazione e associazionismo	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE 12-08						300.000,00	300.000,00	300.000,00
27/06	Art. 19, comma 10 – Programma straordinario di ammodernamento tecnologico per Aziende Sanitarie e Istituti di ricovero e cura	13	Tutela della salute	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	10.376.072,00	9.287.412,00	13.446.012,00
TOTALE 13-05						10.376.072,00	9.287.412,00	13.446.012,00

Legge di stabilità 2017
Allegato A

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017	2018	2019
14/08	Art. 1, comma 60 – Assistenza odontoiatrica	13	Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	2.579.629,12	2.000.000,00	2.000.000,00
16/05	Art. 46 – Volontariato e assistenza sociosanitaria							
18/99	Assistenza invalidi							
2/03	Art. 81 - comma 1, lett. a) - Riorganizzazione cure territoriali							
	ASL RM D							
	Art. 1, comma 26 – Campagna di vaccinazione anti-papilloma virus (HPV)							
22/09	Art. 1, comma 27 – Centro per l’Autonomia presso la Azienda USL Roma C							
	Art. 1, comma 29 – Sostegno servizi di salute mentale – parte corrente							
26/07	Art. 48, comma 2 – Centro per la fibrosi cistica							
	Art. 73 - Sicurezza e salute luoghi lavoro							
	Art. 24, comma 3 – Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie							
2/03 - 4/06	Art. 164 - Anagrafe zootecnica							
34/97	Art.24 - Controllo randagismo							
6/06 - 26/07	Consulta regionale salute mentale							
27/07	Art. 11 - Asclepion							
	Art. 11, comma 30 – Progetto Dionisio							
3/10	Art. 12 – Contributo all’Istituto Fisioterapico Ospitaliero (ex Istituto Regina Elena): progetto assistenza continuativa integrata e neuro-riabilitazione a domicilio							
	Istituto Zooprofilattico							
11/99	Ricerche epidemiologiche							
8/91	Art. 51 - Autosufficienza sangue							
9/05	Art. 24 – Controllo randagismo							
34/97	Art. 124 – Lotta alla droga							
	Art. 141 – Audit Civico ASL							
4/06	Art. 151 – Odontoiatria sociale							
	Art. 156, comma 3 – Malattia tromboembolica post-operatoria							
9/10	Art. 2, comma 152 – Struttura “Acqualuce” Ospedale Grassi di Ostia							
TOTALE 13-07						2.579.629,12	2.000.000,00	2.000.000,00

Legge di stabilità 2017
Allegato A

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017	2018	2019		
10/87	Organizzazione cooperative	14	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	109.000,00	9.000,00	9.000,00		
14/08	Art. 1, comma 17 – Potenziamento confidi del Lazio									
16/05	Art. 28, comma 2, lett. b) – Consorzio di sviluppo industriale del Lazio Meridionale									
17/04	Cave e torbiere									
20/03	Fondo per la promozione ed il sostegno della cooperazione					500.000,00	0,00	0,00		
6/99	Art. 43 - Contributi ai Comuni per sportello unico imprese									
90/80	Attuazione interventi acque minerali e termali									
47/89	Pietre ornamentali									
102/85	Centri merci									
14/91	Art. 20 - Attività fieristica - piccola e media industria laziale					2.205.000,00	1.200.000,00	350.000,00		
5/08	Promozione prodotti industriali di eccellenza									
14/91 - 7/92	Internazionalizzazione delle PMI del Lazio									
16/08	Comparti produttivi e settori merceologici									
60/78	Art. 8, comma 1, lett. c) - Comunicazione e promozione del libro, della lettura e della relativa filiera produttiva					1.200.000,00	2.100.000,00	2.400.000,00		
7/88	Insediamenti produttivi									
24/01	Consorzi negli insediamenti produttivi									
	Alta Roma Spa									
	Tecnoborsa	867.000,00	1.284.000,00	800.000,00						
		253.071,00	0,00	0,00						
		22.544,00	0,00	0,00						
TOTALE 14-01						5.156.615,00	4.593.000,00	3.559.000,00		
33/99	Osservatorio per il commercio	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.190.000,00	0,00	0,00		
33/99 -	Art. 68 – Operatori del commercio									
4/06	Art. 111, comma 1 lett. f)									
38/84 - 3/03	Mercato ortofrutticolo Fondi e CAR									
4/06	Art. 115, comma 3 – Centri di assistenza tecnica al commercio									
4/06	Art. 116, comma 4 – Commercio alimentare centri montani									
4/06	Art. 114 - Mercato ortofrutticolo Fondi e CAR	TOTALE 14-02						1.190.000,00	0,00	0,00

Legge di stabilità 2017
Allegato A

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017	2018	2019
3/04	Art. 47 - Fare Impresa	14	Sviluppo economico e competitività	03	Ricerca e innovazione	1.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
32/97	Taxi							
7/98	Art. 5 – Artigiancredito							
27/07	Art. 11, comma 10 - Fondo per la valorizzazione artigianato - parte corrente							
27/07 -	Art. 11, comma 10 - Fondo per la valorizzazione artigianato - parte capitale					2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
26/07	Art. 33, comma 4 – Fondo per la ricerca e lo sviluppo in ambito sanitario							
22/09	Art. 7 - Galileo Test Range					21.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
9/10	Art. 2, comma 9, lett. c) – Attività e promozione dirette per la ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nel Lazio							
TOTALE 14-03						24.700.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00
38/98	Art. 28 - Osservatorio mercato del lavoro	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	182.650,00	169.100,00	100.000,00
26/07	Art. 30 - Centri di orientamento al lavoro							
16/07	Art.73 - Sicurezza lavoro e fondo solidarietà							
	Fondo per il contrasto e l'emersione del lavoro non regolare							
TOTALE 15-01						182.650,00	169.100,00	100.000,00
10/02	Art. 5, comma 2 – Sostegno famiglia per accesso opportunità educative							
4/09	Art. 9 - Fondo per il reddito minimo garantito							
14/08	Art. 1, comma 27 – Superamento precariato biblioteche comunali e relativi consorzi							
15/07	Art. 22 – Interventi per l'occupazione							
19/03	Fondo per l'occupazione dei disabili							
2/03	Art. 63 - Fondo da destinare alle cooperative e associazioni di volontariato per progetti di ristrutturazione							

Legge di stabilità 2017
Allegato A

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017	2018	2019
221/02	Stabilizzazione occupazionale lavoratori Art. 13, comma 1 e 2 - Cooperative sociali Art. 13, comma 2 - Enti locali Interventi regionali a favore dei lavoratori parasubordinati Sostegno all'occupazione e al reinserimento nel mondo del lavoro degli over 40 Incentivi intrapresa lavoro autonomo Art. 1, comma 47 – Interventi a favore dei figli di lavoratori svantaggiati Art. 17 – Sostegno lavoratori operatori turistici Art. 104 – Pari Opportunità Art. 16, comma 3, lett. a) – Fondo per i lavoratori dell'indotto dell'aeromobile	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03	Sostegno all'occupazione	9.522.668,03	5.563.318,03	5.563.318,03
24/96 -12/00								
27/03								
28/09 -								
29/96								
3/10								
31/08								
4/06								
31/08								
TOTALE 15-03								
02/03	Art. 84 - comma 2, lett. b) - Interventi nel settore agricolo					500.000,00	350.000,00	350.000,00
12/11	Art. 1, comma 17 – Contributi aziende zootecniche danneggiate dall'emergenza del fiume Sacco							
45/74	Cooperazione agricola							
03/11	Garanzia fidi nel settore agricolo							
1/09	Art. 10 – Promozione, sostegno e valorizzazione parchi agricoli							
	Art. 12 – Mantenimento e miglioramento genetico e morfofunzionale delle specie e razze di interesse zootecnico							
10/09	Art. 15 – Sostegno comparto bufalino							
14/06	Art. 10 – Alimentazione consapevole e di qualità nella ristorazione collettiva per minori							
14/08	Agriturismo e turismo rurale							
15/07	Art. 1, comma 45 – Indennizzo agli allevatori di equidi per l'abbattimento dei capi colpiti da anemia infettiva							
17/95	Art. 26 - Smalettimento carcasse animali					400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Norme sull'esercizio venatorio							
	Associazioni venatorie							

Legge di stabilità 2017
Allegato A

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017	2018	2019
17/95 - 1/09	Fondo per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica							
2/03	Art. 84 - comma 2, lett. a) - Interventi nel settore agricolo							
28/08	Promozione dei mercati agricoli							
28/75 -69/79	Ricerca, indagini, prove di performance, progenie e elettrocitarie							
29/08	Regolazione dei mercati, accordi di filiera, funzionamento organizzazione dei produttori							
30/03	Blue tongue							
4/06	Art. 30 – Piano straordinario settore avicolo	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
6/99	Art. 94 - Fondo speciale ricerca e sperimentazione agricola							
7/99	Art. 46 - Libri genealogici							
8/02	Art. 76 – Aiuti perdite causate da epizozie							
12/11	Art. 1, comma 15 – Accesso al credito in agricoltura					75.000,00	25.000,00	0,00
10/79	Credito di conduzione - cooperazione							
2/95	ARSIAL							
20/96	Servizio fitosanitario regionale							
21/01	Strade del vino e dell'olio							
46/74 - 69/79								
-62/88 -67/88	Promozione e commercializzazione prodotti agricoli					15.500.000,00	15.100.000,00	14.600.000,00
-39/95 -12/00								
63/78	Bollettino agricolo e informazione							
7/99	Art. 45 - Centro Carrefour							
10/01	Art. 253 - Politica agricola comune							
19/09	Divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale							
2/95	ARSIAL investimenti					3.000.000,00	1.000.000,00	0,00
20/96	Art. 3 - Consulenze specialistiche fitopatologia							
27/78	Studi e sperimentazione malattie delle piante					300.000,00	280.000,00	280.000,00
39/02	Studi, indagini, sperimentazioni foreste							
TOTALE 16-01						19.775.000,00	17.155.000,00	15.630.000,00

Legge di stabilità 2017
Allegato A

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017	2018	2019
4/08	Art. 20 - Pesca e acquacoltura	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	02	Caccia e pesca	820.000,00	770.000,00	770.000,00
87/90- 16/95	Patrimonio ittico (Province)							
TOTALE 16-02						820.000,00	770.000,00	770.000,00
21/82-37/83	Processo di integrazione politica europea					200.000,00	0,00	0,00
26/07	Art. 18 – Azione di riforma IPAB							
3/10 - 12/11	Art. 1, c. 32-33 - Programma investimenti Art. 1, c. 94-96 - Programma lavori pubblici					613.047,27	0,00	0,00
26/07	Art. 37, comma 7 – Programma triennale straordinario di opere pubbliche					1.007.783,07	0,00	0,00
3/04 - 10/05 - 27/06 - 12/11 -	art. 28, c. 1, l. a) - Opere pubbliche varie art. 33, c. 1, l. a) - Opere pubbliche varie Programma investimenti art. 1, c. 94-96 - Programma lavori pubblici					12.550.000,00	6.075.000,00	0,00
39/03	Consorzio Castelli della sapienza					150.000,00	0,00	0,00
	Art. 1, comma 13 (capitale) - Interventi a sostegno dei Comuni					150.000,00	0,00	0,00
14/08	Art. 1, comma 13 (corrente) - Interventi a sostegno dei Comuni					0,00	3.875.000,00	4.175.000,00
						0,00	2.650.000,00	4.950.000,00
TOTALE 18-01						14.670.830,34	12.600.000,00	9.125.000,00
16/05	Art. 12, comma 2 – AICCRE – Federazione Regionale Lazio							
16/05	Art. 53 – ASI Ciao							
9/05	Art. 57 – Bambini rumeni sieropositivi							
19/00	Art. 18 - Osservatorio attività decentrate di cooperazione allo sviluppo Art. 21 - Solidarietà internazionale Art. 19 - Borse di studio in materia comunitaria Art. 17 Promozione della cultura della pace Art. 67 – Associazione Finestra per il Medio Oriente	19	Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/04-10/0525/084/06								
TOTALE 19-01						10.000,00	10.000,00	10.000,00

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017-2019 / legislazione vigente	2017	2018	2019
L.r. n. 2/2013, art. 5, comma 10	Quota delle maggiori entrate IRESA destinata ai comuni dell'entro aeroportuale, come indennizzo alle popolazioni ivi residenti	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 580.000,00 ** € 1.350.000,00 -€ 770.000,00	€ 580.000,00 ** € 1.350.000,00 -€ 770.000,00	€ 580.000,00 ** - -
L.r. n. 4/2013, art. 33	Indennità e rimborso spese dei membri del Collegio dei revisori dei conti - Così come modificata dalla L.r. n. 12/2016, art. 35, comma 1, lettera p), numero 4)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 110.000,00 ** € 110.000,00 ** € 0,00	€ 110.000,00 ** € 110.000,00 ** € 0,00	€ 110.000,00 ** - -
L.r. n. 5/2013, art. 13	Prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00	€ 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00	€ 250.000,00 - -
L.r. n. 6/2013, art. 3 (L.r. 26/2009, art. 5)	Sviluppo reti musei, archivi storici e biblioteche enti locali	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 500.000,00 € 300.000,00 € 200.000,00	€ 800.000,00 € 0,00 € 800.000,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 7/2013 (L.r. 2/2012, art. 24bis)	Partecipazione della Regione alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017-2019 / legislazione vigente	2017	2018	2019
L.r. n. 13/2013, art. 6	Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative	14	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 1.500.000,00 € 1.500.000,00 * € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - € 0,00
L.r. n. 13/2013, art. 7	Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative	14	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00 * € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - € 0,00
L.r. n. 2/2014	Sistema integrato regionale di protezione civile	11	Soccorso civile	01 02	Sistema di protezione civile Interventi a seguito di calamità naturali	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 12.020.610,45 ** € 11.951.660,00 € 68.950,45	€ 10.418.950,62 ** € 5.720.000,00 € 4.698.950,62	€ 10.338.950,62 ** - € 10.338.950,62 **
L.r. n. 2/2014	Razionalizzazione del Servizio NUE 112, ai sensi delle modifiche di cui alla L.r. n. 12/2016, art. 23, comma 1 (oneri per il personale)	11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 4.300.000,00 ** € 3.300.000,00 € 1.000.000,00	€ 4.300.000,00 ** € 3.300.000,00 € 1.000.000,00	€ 1.000.000,00 ** - € 1.000.000,00 **
L.r. n. 4/2014	Fondo per il contrasto alla violenza di genere e per la promozione delle pari opportunità	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 1.000.000,00 ** € 1.000.000,00 € 0,00	€ 1.000.000,00 ** € 1.000.000,00 € 0,00	€ 1.000.000,00 ** - € 1.000.000,00 **
L.r. n. 6/2014	Iniziativa per la prevenzione degli infortuni a tutela della salute e della sicurezza domestica	13	Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 200.000,00 ** € 200.000,00 € 0,00	€ 200.000,00 ** € 200.000,00 € 0,00	€ 200.000,00 ** - € 200.000,00 **

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017-2019 / legislazione vigente	2017	2018	2019
L.r. n. 7/2014, art. 2, comma 35	Trasferimento delle competenze dell'Agenzia ABECOL alla Direzione regionale competente in materia di politiche sociali	03	Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	2017-2019 legislazione vigente	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00
						Variazione	€ 0,00	€ 0,00	-
L.r. n. 7/2014, art. 2, comma 85 (art. 2 L.r. 9/2010)	Programma straordinario per l'impiantistica sportiva	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2017-2019 legislazione vigente	€ 6.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
						Variazione	€ 5.000.000,00 *	€ 14.000.000,00 *	-
							€ 1.500.000,00	-€ 12.000.000,00	
L.r. n. 7/2014, art. 2, comma 89	Compartecipazione alla spesa sociale per le R.S.A. - Così come modificata dalla L.r. n. 12/2016, art. 6, comma 3	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	2017-2019 legislazione vigente	€ 44.500.000,00 **	€ 44.500.000,00 **	€ 44.500.000,00 **
						Variazione	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	-
							€ 24.500.000,00	€ 24.500.000,00	
L.r. n. 7/2014, art. 2, commi 98-99 (L.r. n. 46/02)	Contributo alle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte San Germano (FR)	14	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	2017-2019 legislazione vigente	€ 1.000.000,00	€ 1.800.000,00	€ 0,00
						Variazione	€ 1.000.000,00 *	€ 1.000.000,00 *	-
							€ 0,00	€ 800.000,00	
L.r. n. 7/2014, art. 2, comma 100	Reti di imprese tra attività economiche su strada (capitale)	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2017-2019 legislazione vigente	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 3.000.000,00
						Variazione	€ 1.000.000,00 *	€ 1.000.000,00 *	-
							-€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	
L.r. n. 7/2014, art. 2, commi 129 e 130	Valorizzazione del patrimonio culturale dei Castelli romani attraverso il sostegno al Consorzio per il sistema bibliotecario dei Castelli romani	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2017-2019 legislazione vigente	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00
						Variazione	€ 300.000,00	€ 0,00	-
							€ 0,00	€ 0,00	

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017-2019 / legislazione vigente	2017	2018	2019
L.r. n. 7/2014, art. 2, comma 132	Fondo di rotazione cinema e audiovisivo	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 473.684,21 € 500.000,00 * -€ 26.315,79	€ 473.684,21 € 500.000,00 * -€ 26.315,79	€ 0,00 - -
L.r. n. 7/2014, art. 2, comma 133	Contributi in conto interessi per l'edilizia agevolata	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 6.500.000,00 € 6.500.000,00 € 0,00	€ 6.500.000,00 € 6.500.000,00 € 0,00	€ 0,00 - -
L.r. 12/2014, art. 4	Iniziative a favore del mercato ortofrutticolo di Fondi – MOF S.p.A.	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 3.900.000,00 € 3.350.000,00 * € 550.000,00	€ 3.350.000,00 € 2.977.000,00 * € 373.000,00	€ 2.977.000,00 - -
L.r. n. 13/2014	Contributi per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 120.000,00 ** € 120.000,00 € 0,00	€ 120.000,00 ** € 120.000,00 € 0,00	€ 120.000,00 ** - -
L.r. n. 15/2014, art. 7, comma 2	Partecipazione della Regione a all'Associazione teatrale dei comuni del Lazio	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 980.000,00 € 980.000,00 * € 0,00	€ 980.000,00 € 980.000,00 * € 0,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 15/2014, art. 7, c. 1, lett. d)	Partecipazione della Regione alla Fondazione "Musica per Roma"	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 1.190.000,00 € 1.190.000,00 * € 0,00	€ 1.190.000,00 € 1.190.000,00 * € 0,00	€ 0,00 - -

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017-2019 / legislazione vigente	2017	2018	2019
L.r. n. 15/2014, art. 7	Partecipazione della Regione alla Fondazione Romaeuropa arte e cultura	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 300.000,00 € 300.000,00 *	€ 300.000,00 € 300.000,00 *	€ 0,00 -
L.r. n. 15/2014, art. 7	Partecipazione della Regione a fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 3.570.000,00 € 3.570.000,00 *	€ 3.570.000,00 € 3.570.000,00 *	€ 0,00 -
L.r. n. 15/2014, art. 11	Rievocazioni storiche	07	Sviluppo e valorizzazione del turismo	01	Turismo	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 200.000,00 ** € 100.000,00	€ 100.000,00 ** € 100.000,00	€ 100.000,00 ** -
L.r. n. 15/2014, art. 23	Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo - Interventi in conto capitale	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00 *	€ 1.000.000,00 € 0,00	€ 0,00 -
L.r. n. 15/2014, art. 23	Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo - Interventi di parte corrente	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 1.500.000,00 € 1.000.000,00 *	€ 1.500.000,00 € 0,00	€ 0,00 -
L.r. n. 15/2014, art. 24	Fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 500.000,00 ** € 500.000,00	€ 500.000,00 ** € 500.000,00	€ 500.000,00 ** -

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017-2019 / legislazione vigente	2017	2018	2019
L.r. n. 17/2014, art. 2, comma 2	Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, così come modificato dall'art. 2, comma 2, della l.r. n. 17/2015	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 323.918.746,00 € 323.918.746,00	- -	- -
L.r. n. 17/2014, art. 2, commi 4 e 7	Fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative	14	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 400.000,00 € 1.000.000,00 * -€ 600.000,00	€ 500.000,00 € 1.000.000,00 * -€ 500.000,00	€ 1.000.000,00 - -
L.r. n. 3/2015, art. 26	Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato laziale	14	Sviluppo economico e competitività	03	Ricerca e innovazione	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 1.000.000,00 € 1.500.000,00 * -€ 500.000,00	€ 1.000.000,00 € 500.000,00 * € 500.000,00	€ 0,00 - -
L.r. 4/2015, art. 12, comma 1, lettera a)	Fondo per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette e altre spese di parte corrente	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 100.000,00 ** € 100.000,00 € 0,00	€ 100.000,00 ** € 100.000,00 € 0,00	€ 100.000,00 ** - -
L.r. 4/2015, art. 12, comma 1, lettera a)	Fondo per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette e altre spese in conto capitale	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 250.000,00 € 250.000,00 * € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
L.r. 4/2015, comma 1, lettera b)	Fondo per la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, la conservazione e il controllo della stessa, al di fuori delle aree naturali protette	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	02	Caccia e pesca	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 200.000,00 ** € 200.000,00 € 0,00	€ 200.000,00 ** € 200.000,00 € 0,00	€ 200.000,00 ** - -

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017-2019 / legislazione vigente	2017	2018	2019
L.r. 4/2015, comma 1, lettera c)	Concessione di contributi sui premi per contratti assicurativi diretti alla copertura dei danni causati dalla fauna selvatica	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	02	Caccia e pesca	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 500.000,00 ** € 500.000,00 € 0,00	€ 500.000,00 ** € 500.000,00 € 0,00	€ 500.000,00 ** - -
L.r. n. 5/2015, art. 12	Sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02	Formazione professionale	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 23.672.500,00 € 23.672.500,00 € 0,00	€ 11.836.250,00 € 0,00 € 11.836.250,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 6/2015	Fondo per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 250.000,00 € 250.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 13/2015, art. 5	Banca dati sulla gestione delle risorse idriche	08	Statistica e sistemi informativi	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 30.000,00 ** € 30.000,00 € 0,00	€ 30.000,00 ** € 30.000,00 € 0,00	€ 30.000,00 ** - -
L.r. n. 14/2015	Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 2.600.000,00 € 2.500.000,00 * € 100.000,00	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 17/2015, art. 5, comma 3	Istituzione del servizio permanente di interesse regionale inerente alla reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 400.000,00 ** € 400.000,00 € 0,00	€ 400.000,00 ** € 400.000,00 € 0,00	€ 400.000,00 ** - -
L.r. n. 17/2015, art. 7, comma 14	Spese relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale trasferito o ricollocato presso la Regione ai sensi dell'art. 7 della l.r. 17/2015 e dell'articolo 1, comma 424, della l. 190/2014	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 20.036.000,00 ** € 20.036.000,00 € 0,00	€ 20.036.000,00 ** € 20.036.000,00 € 0,00	€ 20.036.000,00 ** - -

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017-2019 / legislazione vigente	2017	2018	2019
L.r. n. 17/2015, art. 7, comma 19	Fondo per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la viabilità regionale	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2017-2019 legislazione vigente	€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
						Variazione	€ 0,00	€ 0,00	-
L.r. n. 17/2015, art. 7, comma 20	Fondo per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i beni, i servizi e le attività culturali	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017-2019 legislazione vigente	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
						Variazione	€ 0,00	€ 0,00	-
L.r. n. 17/2015, art. 7, comma 21	Oneri relativi alle spese di funzionamento conseguenti all'incremento del personale trasferito o ricollocato presso la Regione ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 17/2015	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2017-2019 legislazione vigente	€ 2.000.000,00 **	€ 2.000.000,00 **	€ 2.000.000,00 **
						Variazione	€ 0,00	€ 0,00	-
L.r. n. 17/2015, art. 9, comma 5	Salvaguardia della tutela occupazionale, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle società totalmente controllate dalle province e dalla Città metropolitana di Roma Capitale che non può essere ricollocato ai sensi dell'articolo 1, comma 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02	Formazione professionale	2017-2019 legislazione vigente	€ 770.000,00	€ 770.000,00	€ 0,00
						Variazione	€ 0,00	€ 0,00	-
L.r. n. 17/2015, art. 9, comma 27	Trattamenti infortunistici integrativi del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale - (Modifiche alla l.r. n. 1/2005)	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2017-2019 legislazione vigente	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
						Variazione	€ 0,00	€ 0,00	-
L.r. n. 2/2016	Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2017-2019 legislazione vigente	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00
						Variazione	€ 0,00	€ 0,00	-

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017-2019 / legislazione vigente	2017	2018	2019
L.r. n. 6/2016	Fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti di beni e servizi	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 0,00 - € 0,00
L.r. n. 8/2016, art. 10, comma 1, lett. a)	Fondo per la valorizzazione di dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale – parte corrente	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00	€ 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00	€ 0,00 - € 0,00
L.r. n. 8/2016, art. 10, comma 1, lett. b)	Fondo per la valorizzazione di dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale – Interventi in conto capitale	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00	€ 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00	€ 0,00 - € 0,00
L.r. n. 9/2016, art. 7, comma 1, lett. a)	Fondo per le iniziative sociali, socio-sanitarie ed educative finalizzate alla cultura mutualistica	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08	Cooperazione e associazionismo	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 0,00 - € 0,00
L.r. n. 9/2016, art. 7, comma 1, lett. b)	Fondo per gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria in favore delle società di mutuo soccorso	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08	Cooperazione e associazionismo	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 100.000,00 € 200.000,00 -€ 100.000,00	€ 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00	€ 200.000,00 - € 0,00
L.r. n. 10/2016	Fondo per gli interventi di natura informativa ed educativa di lotta al tabagismo per la tutela della salute e dell'ambiente	13	Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 0,00 - € 0,00

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017-2019 / legislazione vigente	2017	2018	2019
L.r. n. 11/2016	Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07 e altri	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 81.765.868,62 € 12.707.842,74 € 69.058.025,88	€ 68.578.968,94 € 12.707.842,74 € 55.871.126,20	€ 67.682.323,00 - -
L.r. n. 12/2016, art. 2, comma 2	Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale (Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15)	03	Ordine pubblico e sicurezza	02	Ordine pubblico e sicurezza	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 12/2016, art. 3, comma 2	Gestione e conservazione delle fasce frangimento di proprietà regionale in Agro Pontino (modifiche alla l.r. 2 maggio 1995, n. 22)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 400.000,00 ** € 400.000,00 € 0,00	€ 400.000,00 ** € 400.000,00 € 0,00	€ 400.000,00 ** - -
L.r. n. 12/2016, art. 6, comma 6	Fondo speciale per il sostegno al reddito di persone che abbiano fruito di specifici percorsi o progetti individuali regionali o di aziende sanitarie locali di destituzionalizzazione volti al raggiungimento di condizioni di vita indipendente	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 12/2016, art. 9, comma 4	Partecipazione agli organismi pubblici che gestiscono le aree naturali protette - Non applicazione dell'articolo 2, comma 62, della l.r. n. 7/2014.	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 200.000,00 ** € 200.000,00 € 0,00	€ 200.000,00 ** € 200.000,00 € 0,00	€ 200.000,00 ** - -
L.r. n. 12/2016, art. 10, comma 5	Subentro del Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi nell'esercizio delle funzioni già esercitate dall'azienda speciale "Lago di Canterno"	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 33.000,00 ** € 33.000,00 € 0,00	€ 33.000,00 ** € 33.000,00 € 0,00	€ 33.000,00 ** - -

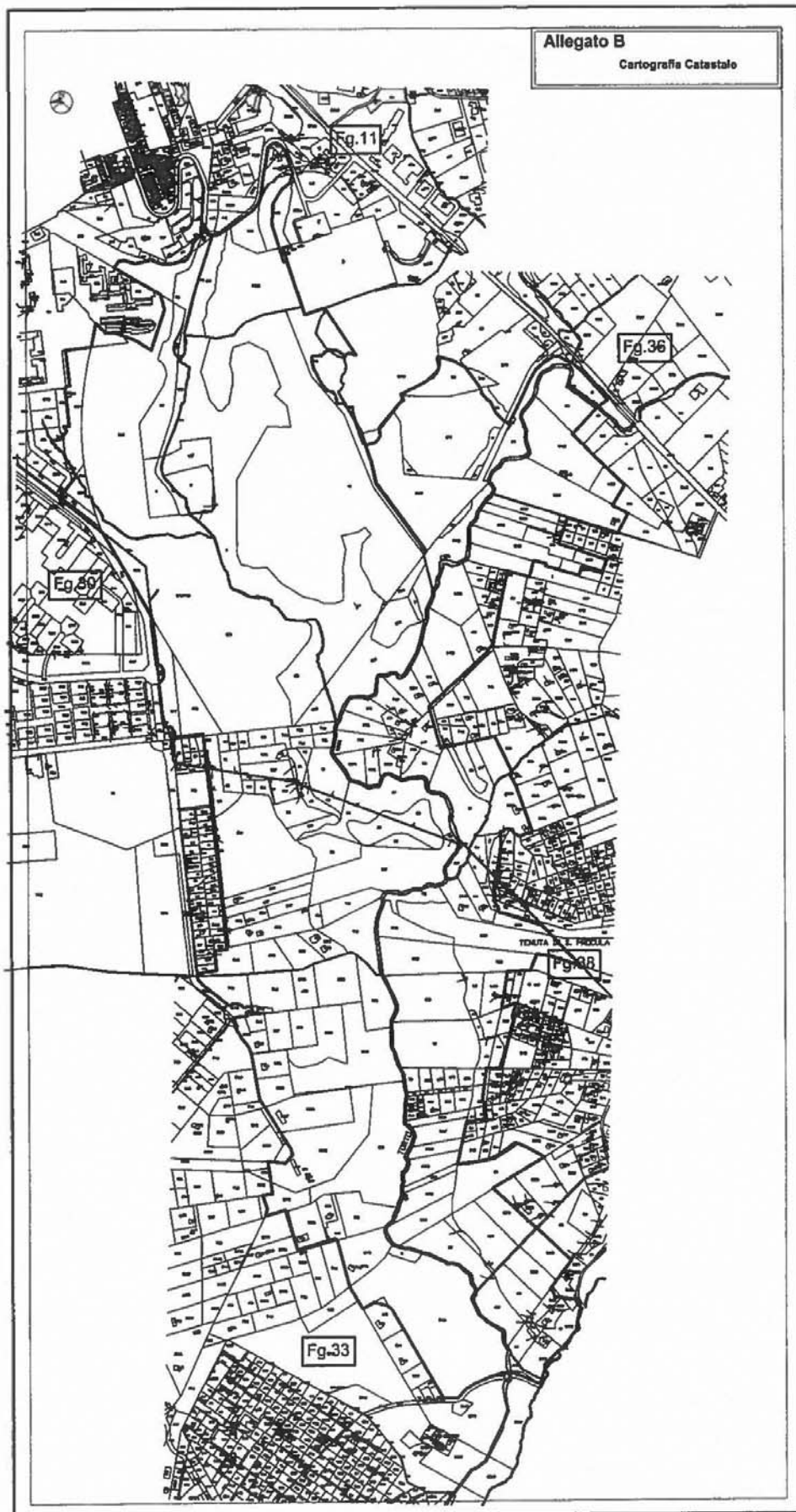
Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	2017-2019 / legislazione vigente	2017	2018	2019
L.r. n. 12/2016, art.13, comma 2	Disposizioni a favore dei lavoratori del comparto dell'aeromobile, coinvolti nella crisi aziendale del gruppo Alitalia ed altri vettori. Modifiche alla l.r. n. 31/2008	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03	Sostegno all'occupazione	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 13/2016, art. 36, comma 1, lett. a)	Fondo per il sostegno del pluralismo dell'informazione e della comunicazione istituzionale – parte corrente	14	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 300.000,00 € 300.000,00 € 0,00	€ 300.000,00 € 300.000,00 € 0,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 13/2016, art. 36, comma 1, lett. b)	Fondo per il sostegno del pluralismo dell'informazione e della comunicazione istituzionale – parte in conto capitale	14	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00	€ 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 13/2016, art. 36, comma 3	Dotazione finanziaria del "Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)"	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 250.000,00 € 250.000,00 € 0,00	€ 250.000,00 € 250.000,00 € 0,00	€ 250.000,00 - -
L.r. n. 14/2016, art. 18, comma 1	Fondo per valorizzare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli e alimentari di qualità da filiera corta	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 250.000,00 € 250.000,00 € 0,00	€ 250.000,00 € 250.000,00 € 0,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 14/2016, art. 10, comma 5	Fondo per il funzionamento, la promozione e l'organizzazione dei gruppi di acquisto solidale e popolare – GASp	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2017-2019 legislazione vigente Variazione	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00	€ 0,00 - -

* Finanziamento previsto ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2016) e della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018).

** Spese a carattere continuativo.



All: A



All: B

All: C

Confini del Parco Naturale Della Sughereta

- Descrizione Analitica dei Confini -

La descrizione dei confini del "Parco Naturale della Sughereta di Pomezia" è stata redatta tenendo conto della "Carta Amministrativa" della città, che viene elencata con la lettera "A" e la cartografia "Catastale" che viene elencata con la lettera "B", questa cartografia fa sì che la descrizione sottostante sia divisa in 5 aree che sono identificabili nella numerazione dei fogli catastali interessati al "Parco" di cui all'oggetto, e precisamente i fg. Nn° 11 / 30 / 33 / 36 / 38, precisando altresì che dove il confine non lambisce strade, piazze e comunque spazi pubblici ben identificabile, il confine viene indicato catastalmente.

Partendo da Nord sulla Via Columella (Inizio curva sul lato opposto all'accesso dell'area Autoparco Comunale) e seguendo il confine in senso orario:

N.C.T. fg. 11: Via Columella, fronte accesso autoparco comunale, limite esterno strada, cunetta, sino all'incrocio con il limite esterno del nuovo cimitero, segue detto limite sino ad percorrere lo stesso del Cimitero Monumentale Tedesco, arrivati all'estremità sud, del sopra indicato limite, si volta a sx, sempre su detto limite, sino ad incrociare perpendicolarmente la Via Renzo VIDESOTT che costeggia il "campo di calcio" principale, qui si esce dal N.C.T. fg. 11 e si è nel N.C.T. fg. 36, prosegue sul limite della strada, lato dx sino ad incrociare la stradina interna che conduce alle costruzioni "bungalow", qui si esce un attimo dal N.C.T. fg. 36 e si è nel N.C.T. fg. 30, si continua sempre sul lato sx di detta stradina e gira, esternamente sul primo immobile che si incontra, passa esternamente sul secondo immobile, archivio ufficio tecnico, e prosegue sulla strada interna che circunaviga il complesso sportivo, che resta all'esterno del perimetro, sempre sul limite lato sx.

N.C.T. fg. 36: sulla stradina si incrocia la p.lla n° 1248 con la 1249 ed a seguire la n. 206, quindi si incrocia la recinzione dell'area "piscine" si prosegue su detta recinzione e quindi, sempre sulla recinzione di detta area si gira intorno al "Locale a Servizi" sino ad incrociare Via Renzo VIDESOTT e proseguendo esternamente sul lato dx di detta via superando l'incrocio con Via Aurelio PECCEI, dopo circa 70,00 ml., si incrocia il limite catastale delle p.lle 612/66 e seguendo il limite stesso si passa sul limite 612/759 quindi si prosegue sul limite 206/211 e si incrocia, perpendicolarmente, la strada di servizio dell'impianto di depurazione, che dà origine (dopo circa 100 ml.) a Via Columella, pertanto si gira a sx su detta via e si prosegue sul lato dx della stradina, si entra in Via Columella e proseguendo, sempre esternamente al limite dx, sulla complanare che immette sulla S.R. Pontina (S.R. n° 148). A questo punto il limite tagli ortogonalmente le aree catastali materializzate dalle particelle 83/205 sino a proseguire sul limite catastale che divide le p.lle 249/400 e proseguendo su detto limite della 400 gira a sx seguendo il limite stesso che divide le p.lle nn° 1439/ 517 e 81 - 1408/523 e 1449 - 1449/1569 - 1569/1772, 725, 723, 721, 719 e 1378, tutte particelle a confine con il fg. 38;

N.C.T. fg. 38: Prosegue, tratturo, tagliando la p.lla 1335 entra nella p.lla 1353, proseguendo sempre sulla dx del tratturo, e prosegue sul confine di quest'ultima p.lla con le p.lle 1354, quindi prosegue sul confine della p.lla 1235/1601, 1600, 1589 e 1150, quindi gira a dx e si è sulla Via del Mirto quindi gira a dx sul confine 1150/572, gira sulla sx, tratturo, sempre a confine con la 1150/1143 e proseguendo per ml. 70,00~ attraversa ortogonalmente la p.lla 1143, sino al confine con la p.lla 1, e proseguendo a dx sullo stesso sul medesimo confine per ml. 50,00~, gira a sx tagliando ortogonalmente la p.lla 1 sino a raggiungere il confine fra le p.lle 1/11337/85, tratturo, proseguimento termine della Via dei Pioppi, prosegue sul confine fra

le p.lle 1/85 per ml. 80,00~, gira a dx lungo il confine delle p.lle 85/1678 e 795, prosegue su Via delle Acacie, lato dx, ed all'incrocio tra Via delle Acacie, Via dei Pioppi e Via delle Magnolie, percorre quest'ultima dalla parte dx della stessa via, quindi incrociando le p.lle 762/1373 gira a sx su detto confine e incontrando le p.lle 1373/764 e 763 prosegue sul confine delle part.lle 1373/746 prosegue sul confine fra le p.lle 754/747 e quindi prosegue sul confine fra le p.lle 743, 157 e 159 e le p.lle 744, 158, 322e 323 per ml. 20,00 ~ e da questo punto taglia trasversalmente la p.la 159 sino a attraversa il torrente che confluisce al "Rio Torto" e, girando leggermente a dx, ml. 10,00~, si trova all'incrocio con le p.lle 1379/1634, prosegue sul confine delle p.lle 1634/1379, 1041 e 1042; arrivato al confine con la p.la 666 gira a dx sempre sul confine della p.la 1634, prosegue sul confine con le p.lle 555, 1146, 79 e 78; gira a sx ed attraversando le p.lle 975, 183, 182, 1579, detto confine circonda il filare di alberi che sovrasta la depressione presente nelle p.lle sopramenzionate; il confine arrivato alla punta sud del filare delle alberature tagli, con una sinusoide, tenendo fuori la "abitazione" ed includendo i manufatti a servizio si aggancia a Via del Grano sino ad incrociare la p.la 1008 cammina lungo il confine con la p.la 1026, prosegue lungo la p.la 1020, sempre a confine con la p.la 1026, e girando a dx rientra lungo la p.la 1021 per ml. 95~ e sempre lungo detto confine con le p.lle 197/642/643 e girando a sx cammina lungo il confine della p.la 643 con la p.la 1419 sino ad incrociare l'allungamento di Via dei Salici, girando a sx su Via dei Salici prosegue sulla Via sino alla sua conclusione, sempre in linea retta cammina sul tratturo all'estrema sx dello stesso sino ad incrociare Via degli Olmi, gira dx e sempre su Via degli Olmi prosegue il confine sino alla conclusione della strada, quindi prosegue in linea con il tratturo esistente, sempre a sx del limite dello stesso, ed alla fine incrocia Via del Ginepro: girando a dx prosegue sulla stessa Via sino a proseguire sul confine fra le p.lle 191/587 e 588/644, all'incrocio con la p.la 1427, si prosegue sul confine della stessa, precisamente fra le p.lle 1427/1428/1429 con le p.lle 644/626/645/349, e girando a sx si prosegue per Via dei Castagni sino ad incrociare la p.la 1330, qui si gira a dx proseguendo lungo il confine della p.la 54 con le p.lle 1330/1525/1271/1272/1273/1274, si arriva al confine con la p.la 1270 si gira a dx lungo il confine di detta p.la, prosegue in linea retta sino ad attraversare il prolungamento di Via del Paradiso e si prosegue lungo la scolina che divide le p.lle 1635/411 ed alla fine incrociando il confine si gira a dx lungo le p.lle 1635/1636, si gira a sx lungo la cunetta della Via Privata si attraversa l'incrocio esistente, si passa, tagliando diagonalmente, la p.la 1588 ed in linea retta si incrocia Via Castagnetta, si gira a dx e si prosegue sempre sul lato dx di detta Via sino ad incrociare il confine amministrativo con il Comune di Ardea; proseguendo lungo il confine si incrocia Via delle Orchidee, girando dx, lungo detta Via, sempre sul lato dx della strada, sino ad incrociare il ponticello su "Rio Torto".

N.C.T. fg. 38: il limite prosegue sempre sul lato dx di Via delle Orchidee sino ad incrociare la Via dei Papaveri e, sempre sulla dx di detta Via, si prosegue sino alla fine della stessa dove si interseca con la p.la 1211, e qui tagliando a 45° con l'angolo della particella si riprende il confine stesso, si prosegue sul limite delle p.lle 1742/1750 si prosegue sul confine delle p.lle 1750/822, si passa sul limite delle p.lle 1770/763 sino ad incrociare Via degli Ortisi gira sulla dx e, sempre sul limite dx della strada Comunale, si incrocia la p.la 1638, si gira a dx sul confine delle p.lle 1638/1223/1356, si arriva ad incrociare la p.la 1182, girando a dx il limite prosegue fra le p.lle 1182/1223 sino ad incrociare Via di Campo Gemini, e proseguendo sul lato dx di detta Via, si incrocia la p.la 1732, si segue il limite prosegue girando a dx sul confine delle p.lle 1732/1734 e proseguendo in linea retta si tagli la p.la 1832 sino ad incrociare la strada Vicinale, e girando a dx su detta strada si entra all'origine di Via Selva Piana e si prosegue su detta Via, sempre sulla dx, sino alla rotatoria con con Via Giovanni Gronchi, si costeggia, sempre a dx la suddetta Via sino ad incrociare la p.la 1174 e sul limite con la p.la 822 si prosegue sino ad incrociare Via Donatello; il limite prosegue su detta Via, dal lato dx, sino ad incrociare Via delle Crocetta, girando a sx si

prosegue sul lato dx della stessa Via sino ad incrociare di nuovo Via Giovanni Gronchi e quindi proseguendo sul lato dx di Via Giovanni Gronchi dopo aver preso il nome di Via Giuseppe di Vittorio, si arriva a ridosso del primo fabbricato della lotizzazione della "Crocetta lotto P12", si taglia parallelamente alla strada Comunale di Via Luigi Federico Menabrea, al limite esterno del parcheggio, ed in line retta si incrocia il fosso esistente, si prosegue a nord lungo il lato dx del fosso sino a raggiungere, in line d'aria, il parcheggio della "Zona 167" di Via Pietro Nenni, all'inizio di detto parcheggio il limite riprende, proseguendo dritto, su Via Pietro Nenni sul limite esterno dx, al limite del confine con la AUSL Roma H si taglia ortogonalmente a Via Pietro Nenni, sul limite della p.lla 794, si taglia la p.lla 794 in line d'aria sul primo fabbricato "167" di Via Casa Serena e girando sulla dx, a scendere, si prosegue sul limite della p.lla 749 sino a girare intorno ai fabbricati e risalendo su Via Singen sino al p.lle dell'accesso al polo scolastico dove si incrocia un tratturo che porta alle abitazioni fronte "Polo"; da questo punto si prosegue, girando a dx, sul limite delle p.lle 361/362 e seguendo in parte la morfologia del terreno che forma una scarpata, quindi si risale lungo il confine della p.lla 668 e dopo ml. 150,00~ e tagliando perpendicolarmente si incrocia Via Columella e girando a dx e proseguendo sul limite esterno dx di detta Via si arriva a chiudere il limite del "Parco" sul lato opposto dell'accesso allo "Autoparco Comunale".

All. C

